Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 9 giugno 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 giugno 1973, n. **265**.

Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1973, n. 71, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica Pag. 4027

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1973, n. **266**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata autonoma indipendente di S. Giuseppe, nel comune di Ceccano Pag. 4027

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1973, n. **267**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Martino e di S. Gaudenzio, nel comune di Certaldo Pag. 4027

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1973, n. **268**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie del Cuore Immacolato di Maria e S. Michele e di S. Frediano, nel comune di Montespertoli Pag. 4028

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973.

Nomina di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Abruzzi ». Pag. 4028

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973.

Nomina di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Calabria ». Pag. 4028

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973.

Nomina di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Calabria ». Pag. 4028

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973.

Nomina di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Molise ». Pag. 4029

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1973.

Nomina del segretario generale dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese . . . Pag. 4029

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1973.

Attribuzione dell'indennità di lavoro nocivo e rischioso al personale delle carriere direttive scientifiche degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria . . Pag. 4029

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1973.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Imola. Pag. 4030

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1973.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno . . . . . Pag. 4030

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1973.

Autorizzazione alla Banca agricola popolare di Matino e Lecce, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Matino, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni, tutti in provincia di Lecce . . . . Pag. 4031

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1973.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Trieste . Pag. 4032

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1973.

Approvazione degli imponibili forfettari e dei criteri di determinazione di detti imponibili da applicarsi per la liquidazione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi agli introiti derivanti da trattenimenti danzanti con o senza numeri di attrazione, spettacoli di qualsiasi genere ed esecuzioni, ovunque effettuati congiuntamente alla somministrazione di alimenti o bevande Pag. 4032

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Circolo Bellotti » con sede in Milano, in liquidazione coatta amministrativa . Pag. 4034

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Circolo familiare Casa del Popolo, con sede in Casciago (Varese), in liquidazione coatta amministrativa. Pag. 4034

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Errata-corrige. Pag. 4034

Ministero dei lavori pubblici:

Inclusione del comune di Frosinone nell'elenco delle località sismiche di 2ª categoria Pag. 4034

Sostituzione di componenti la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Basilicata Pag. 4034

Passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un fabbricato e dell'annesso terreno in agro di Minerbio. Pag. 4035

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Cornedo . Pag. 4035

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Polesine Parmense . Pag. 4035

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte:

Variante al piano di ricostruzione del comune di Lessona. Pag. 4035

Variante al piano di ricostruzione al comune di Trivero. Pag. 4035

Variante al piano di ricostruzione del comune di Bioglio. Pag. 4035

Ministero della sanità: Revoca, su rinuncia dell'impresa S.I.A.P.A., dell'autorizzazione provvisoria per il presidio sanitario Endothal . Pag. 4035

Autorizzazione all'ospedale civile di Vimercate ad istituire un corso ospedaliero di perfezionamento per tecnici di laboratorio medico . Pag. 4035

Ministero della pubblica istruzione:

Smarrimento del certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale Pag. 4035

Smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio professionale Pag. 4035

Smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale . Pag. 4035

Smarrimento di diplomi originali di abilitazione definitiva all'esercizio professionale Pag. 4036

Ministero dell'interno:

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile . . . Pag. 4036

Autorizzazione all'associazione « Istituto Edoardo Alberto Fabozzi », con sede in Napoli, ad accettare una donazione. Pag. 4036

Cambio di denominazione di esplosivi da mina Pag. 4036

Autorizzazione al comune di Fragagnano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971. Pag. 4037

Autorizzazione al comune di Isola del Piano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971. Pag. 4037

Autorizzazione al comune di Arrone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971. Pag. 4037

Autorizzazione alla provincia di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 4037

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 4037

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1973 . . . . Pag. 4038

Banca d'Italia: Situazione al 30 aprile 1973 . . Pag. 4039

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della sanità:

Concorso, per esami, a quarantacinque posti di medico provinciale in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali . . . . Pag. 4040

Concorso, per esami, a dieci posti di medico provinciale nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali, riservato agli assistenti universitari ordinari . Pag. 4044

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1971-1972 . . . . Pag. 4046

Modifica degli elenchi degli aiuti di anestesia e rianimazione idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 . . . . . . Pag. 4047

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di dietetica, sessione anno 1971-72 . . Pag. 4048

Ministero di grazia e giustizia: Diario delle prove scritte del concorso per vice traduttore . . . . Pag. 4048

Ministero della difesa:

Commissione esaminatrice del concorso a ventotto posti di assistente tecnico, nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici dei servizi chimici dell'Esercito, riservato ai sottufficiali delle forze armate . . . . Pag. 4048

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso a ventotto posti di assistente tecnico nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici dei servizi chimici dell'Esercito riservato ai sottufficiali delle forze armate . . . . Pag. 4048

Ministero dell'interno:

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª-A classe vacante nella provincia di Palermo . . . . Pag. 4049

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Velletri. Pag. 4049

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Roma nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecento posti di conduttore in prova . . . . . . Pag. 4049

Ufficio medico provinciale di Frosinone: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone . Pag. 4049

REGIONI

Regione Lombardia:

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1973, n. **21**.

Istituzione di una delegazione di approdo in Laveno e delimitazione della relativa competenza territoriale. Pag. 4050

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1973, n. **22**.

Interventi a favore dei comuni, dei consorzi o associazioni di comuni e delle comunità montane per la costituzione di aree industriali attrezzate in zone depresse . . Pag. 4050

Regione Campania:

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1973, n. **5**.

Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1973 . . . . Pag. 4051

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1973, n. **6**.
Assistenza farmaceutica a favore degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, titolari di azienda, coadiuvanti, pensionati e loro familiari . . Pag. 4051

LEGGE REGIONALE 21 febbbraio 1973, n. **7**.
Costituzione in comune autonomo della frazione Cellole del comune di Sessa Aurunca in provincia di Caserta. Pag. 4052

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1973, n. **8**.
Costituzione in comune autonomo della frazione di Casapesenna del comune di San Cipriano d'Aversa in provincia di Caserta . . Pag. 4052

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1973, n. **9**.
Norme sul contenzioso tributario e sanzioni Pag. 4052

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1973, n. **10**.
Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura . . Pag. 4053

Regione Emilia-Romagna:

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1973, n. **20**.
Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole . . . . Pag. 4054

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1973, n. **21**.
Contributo della Regione per l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai pensionati delle categorie dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani, commercianti) ed invalidi civili . . . Pag. 4056

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 147 DEL 9 GIUGNO 1973:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 40: **F.I.A.M.M. - Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 maggio 1973. — **Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Autostrade IRI 7 % 1971-1986 » sorteggiate il 15 maggio 1973. — **Italmobiliare, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 maggio 1973. — **Montedison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « ex Vetrocoke 6 % 1949 » sorteggiate il 22 maggio 1973. — **IRFIS - Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia - Ente di diritto pubblico, in Palermo:** Obbligazioni 6 % 1967-1982 - Serie « G », sorteggiate il 28 maggio 1973. — **VETR.I. - Vetreria Italiana, società per azioni, in Carcare:** Obbligazioni sorteggiate il **26** maggio 1973. — **Merloni, società per azioni, in Fabriano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 aprile 1973. — **VE-TRI - Vetreria Triveneta, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1973. — **S.I.E.T. - Società Industrie Elettriche Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1973. — **Snia Viscosa - Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1957-1975 sorteggiate il 30 maggio 1973. — **Acciaierie Crucible Vanzetti, società per azioni, in Milano** (in liquidazione): Obbligazioni sorteggiate il 23 maggio 1973. — **Vortice Elettrosociali, società per azioni, in Zoate di Tribiano (Milano):** Obbligazioni sorteggiate il 4 giugno 1973. — **Cartiere Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1959-1984 sorteggiate il 22 maggio 1973. — **Cartiere Ambrogio Binda, società per Azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1980 sorteggiate il 22 maggio 1973. — **Cartiere Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1961-1986 sorteggiate il 22 maggio 1973. — **Officine Carenzi, società per azioni, in Piacenza:** Obbligazioni sorteggiate il 17 maggio 1973. — **Istituto Sieroterapico e Vaccinogeno Toscano « Sclavo », società per azioni, in Siena:** Obbligazioni sorteggiate il 4 giugno 1973. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, in Roma:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 giugno 1973, n. **265**.

Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1973, n. 71, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 9 aprile 1973, n. 71, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — COPPO — TAVIANI — MALAGODI — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1973, n. **266**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata autonoma indipendente di S. Giuseppe, nel comune di Ceccano.

N. 266. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ferentino in data 30 aprile 1970, integrato con due dichiarazioni del 15 marzo ed una del 19 giugno 1972, relativo alla erezione della vicaria curata autonoma indipendente di S. Giuseppe, in località Fiano del comune di Ceccano (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 79. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1973, n. **267**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Martino e di S. Gaudenzio, nel comune di Certaldo.

N. 267. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Firenze in data 17 novembre 1971, relativo all'unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Martino, in località Maiano e di S. Gaudenzio, in località Ruballa del comune di Certaldo (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 80. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1973, n. 268

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie del Cuore Immacolato di Maria e S. Michele e di S. Frediano, nel comune di Montespertoli.

N. 268. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Firenze in data 17 agosto 1971, relativo all'unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie del Cuore Immacolato di Maria e S. Michele, in località Ortimino e di S. Frediano, in località Nebbiano del comune di Montespertoli (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 81. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973.

Nomina di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Calabria ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Calabria »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo, referendario della Corte dei conti dott. Alfonso Giordano;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il primo referendario della Corte dei conti, dott. Giuseppe Marletta, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Calabria », in sostituzione del dott. Alfonso Giordano.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1973
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 383

(7829)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973.

Nomina di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Abruzzi ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Abruzzi »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente, dott. Marcello Borrelli, referendario della Corte dei conti;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Michelangelo Valente, consigliere della Corte dei conti, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Abruzzi », in sostituzione del dott. Marcello Borrelli.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1973
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 386

(7827)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973.

Nomina di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Calabria ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Calabria »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente, dott. Alfredo Longo, referendario della Corte dei conti;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Corrado Martini, referendario della Corte dei conti, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Calabria », in sostituzione del dott. Alfredo Longo.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1973
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 385

(7826)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973.

Nomina di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Molise ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Molise »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo, consigliere della Corte dei conti, dott. Giorgio Agostini;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il primo referendario della Corte dei conti, dott. Elio Docimo, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Molise », in sostituzione del dott. Giorgio Agostini.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1973
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 384

(7828)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1973.

Nomina del segretario generale dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 19 ottobre 1919, n. 2060, istitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, convertito, con modifiche, nella legge 23 settembre 1920, n. 1365;

Visto il regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, recante disposizioni circa gli organi di amministrazione dell'ente suddetto;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596, ratificato con modificazioni dalla legge 7 luglio 1951, n. 579;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1970, col quale era stato nominato segretario generale dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese con decorrenza 23 giugno 1970 il dott. Fausto Manfredonia, è stato annullato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI) con decisione n. 550 in data 11 luglio 1972;

Vista la deliberazione n. 3 adottata nella seduta del 30 ottobre 1972 con la quale il consiglio di amministrazione del predetto ente ha proposto una terna di nominativi sui quali far cadere la scelta per la nomina del segretario generale dell'ente stesso;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Il dott. Fausto Manfredonia è nominato segretario generale dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese con decorrenza dalla data del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1973

LEONE

GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1973
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 310

(8418)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1973.

Attribuzione dell'indennità di lavoro nocivo e rischioso al personale delle carriere direttive scientifiche degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 ed in particolare l'art. 66, il quale prevede che al personale delle carriere direttive scientifiche degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, adibito a lavoro nocivo e rischioso, può essere attribuita l'apposita indennità nella misura stabilita per le corrispondenti qualifiche del personale universitario;

Ritenuto che in relazione alla natura delle attività rese dal personale in parola presso gabinetti, laboratori, stabilimenti, magazzini o impianti ove vengono compiute indagini di carattere chimico, biologico, fisico, nonchè per le prove sperimentali svolte dallo stesso personale in campo agronomico, zootecnico, fitosanitario, tecnologico e forestale, esso è soggetto ad eventi che presentano carattere di nocività e rischiosità;

Visti gli articoli 18 della legge 18 marzo 1958, n. 349 e 33 della legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Sentita la I sezione del Consiglio superiore della agricoltura e delle foreste, la quale nella seduta del 25 gennaio 1971, ha espresso parere favorevole per la corresponsione dell'indennità di cui sopra nel senso suddetto;

Decreta:

Art. 1.

Al personale delle carriere direttive scientifiche del ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria che esplica indagini e ricerche di carattere chimico, biologico, fisico e strumentale, comportanti lavoro nocivo e rischioso, nonchè al personale delle stesse carriere adibito a sperimentazioni in campo agronomico, zootecnico, fitosanitario, tecnologico e strumentale che comportino ugualmente un lavoro intrinsecamente nocivo e rischioso, è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 1971, l'indennità di lavoro nocivo e rischioso stabilita per le corrispondenti qualifiche del personale universitario dalle leggi n. 349 e n. 1255, citate nelle premesse.

Art. 2.

La predetta indennità sarà corrisposta per le effettive giornate di servizio prestato con carattere di nocività e rischiosità sulla base di apposita attestazione dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

La relativa spesa annua lorda, valutata in L. 42.981.840, graverà, a decorrere dal 1° gennaio 1971, sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a carico del cap. 1124 dell'anno 1973 e successivi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1973
Registro n. 14 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 193

(7822)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1973.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Imola.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola (Bologna), approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 1970;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 9 novembre 1972, dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 28 marzo 1972 nonchè del presidente della ripetuta Cassa in data 14 febbraio 1973;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 50 e 57 dello statuto della Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola (Bologna), in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1973

Il Ministro: MALAGODI

Modificazioni alla cassa di risparmio di Imola

Art. 50. « La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente del settore pubblico e di quello privato ».

Art. 57. « Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 10% dello ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 18% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 2% dello ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di circuito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5% dello ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 48, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonché per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento o istruzioni di servizio, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Nei suindicati massimali globali vanno inoltre comprese anche le operazioni con scadenza oltre il breve termine effettuabili ai sensi di leggi speciali in deroga a norme di statuto, il cui ammontare complessivo andrà contenuto nei limiti di che alle precedenti lettere *a*), *b*) ed *e*) secondo la specie delle garanzie che assistono le operazioni stesse ».

Visto, *Il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(7869)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1973.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno, approvato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1970 e modificato con decreto ministeriale del 12 ottobre 1972;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 6 dicembre 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 6, 12, 14 e 16 dello statuto della Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1973

Il Ministro: MALAGODI

Modificazioni alla Cassa di risparmio salernitana

Art. 1. « La Cassa di risparmio salernitana è stata costituita per iniziativa della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno.

Il fondo di dotazione iniziale di lire 23 milioni, elevato prima a lire 40 milioni, poi a lire 50 milioni e successivamente a lire 70 milioni, è stato apportato per:

lire 29 milioni dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

lire 20 milioni dall'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;

lire 10 milioni dalla Associazione fra le casse di risparmio italiane;

lire 5 milioni dall'amministrazione provinciale;

lire 5 milioni dal comune di Salerno;

lire 1 milione dall'Ente provinciale per il turismo.

La Cassa di risparmio salernitana (che di seguito sarà denominata Cassa) ha sede in Salerno.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente Statuto ».

Art. 6. « Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da nove consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri sono nominati:

tre dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno;

due dall'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;

uno dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane;
uno dall'Amministrazione comunale di Salerno;
uno dall'Amministrazione provinciale di Salerno;
uno dall'Ente provinciale per il turismo.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali ».

Art. 12. « Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 10 e quelle di cui all'art. 14 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dello istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta ».

Art. 14. « Il comitato per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di tre consiglieri nominati annualmente dal consiglio, e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato ».

Art. 16. « Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12 ».

Visto, *Il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(7871)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1973.

Autorizzazione alla Banca agricola popolare di Matino e Lecce, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Matino, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni, tutti in provincia di Lecce.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 26 ottobre 1962, 20 maggio 1965, 24 novembre 1970 e 6 dicembre 1971 con i quali la Banca agricola popolare di Matino e Lecce, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Matino, è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Matino, Melissano, Ruffano, Supersano, Cutrofiano, Ugento, Racale, Alliste, Taurisano, Lizzanello, Cavallino, Caprarica di Lecce, Castri di Lecce, Vernole, Acquarica del Capo, Alessano, Andrano, Botrugno, Castrignano del Capo, Collepasso, Corsano, Diso, Gagliano del Capo, Giuggianello, Giurdignano, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Nociglia, Ortelle, Patù, Presicce, Salve, Sanarica, Santa Cesarea Terme, Specchia, Spongano, Surano, Taviano, Tiggiano, Uggiano la Chiesa, Arnesano, Bagnolo del Salento, Cannole, Carpignano Salentino, Castrignano de' Greci, Corigliano d'Otranto, Cursi, Gallipoli, Guagnano, Lecce, Martano, Martignano, Neviano, Palmariggi, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, Sannicola, Seclì, Sogliano Cavour, Sternatia, Surbo, Zollino e Melpignano, tutti in provincia di Lecce;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze attribuitele dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'esistenza delle particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 27 novembre 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca agricola popolare di Matino e Lecce, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Matino (Lecce), con i decreti in data 26 ottobre 1962, 20 maggio 1965, 24 novembre 1970 e 6 dicembre 1971 di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Alezio, Aradeo, Calimera, Galatina, Galatone, Lequile, Monteroni, Otranto, Salice, San Pietro in Lama, Trepuzzi, Tricase e Tuglie, in provincia di Lecce.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca agricola popolare di Matino e Lecce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(7867)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1973.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1970 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Trieste;

Considerato che un componente del comitato è cessato dalla carica per dimissioni;

Vista la designazione dell'organizzazione sindacale per la sostituzione del componente nel comitato predetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione in conformità alla nuova designazione;

Decreta:

E' nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Trieste, in sostituzione del componente cessato dalla carica e per il settore di produzione a fianco indicato, il sig.:

Crociato Sergio in sostituzione di Cominotti Hansi, dimissionaria, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(7825)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1973.

Approvazione degli imponibili forfettari e dei criteri di determinazione di detti imponibili da applicarsi per la liquidazione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi agli introiti derivanti da trattenimenti danzanti con o senza numeri di attrazione, spettacoli di qualsiasi genere ed esecuzioni, ovunque effettuati congiuntamente alla somministrazione di alimenti o bevande.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto l'art. 14 del suindicato decreto il quale stabilisce che per taluni tipi di spettacoli e di attività di minima importanza e per le attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette, nonchè per particolari tipi di scommesse il Ministro per le finanze può stabilire, con proprio decreto, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento del tributo con le garanzie e le modalità necessarie ad assicurarne l'applicazione;

Considerate le particolari caratteristiche riscontrabili nei trattenimenti danzanti con o senza numeri di attrazione, negli spettacoli teatrali di qualsiasi genere e nelle

esecuzioni musicali, ovunque effettuati, allorquando congiuntamente a tali spettacoli e attività abbia luogo anche la somministrazione di alimenti o bevande;

Tenuto conto che in tali casi la diversa natura delle attività poste in essere con consente la ripartizione proporzionale degli introiti ai sensi della nota in calce alla tariffa allegata al surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 640;

Ravvisata l'opportunità di stabilire criteri uniformi ai fini dell'applicazione dell'imposta sugli spettacoli alle attività di cui si tratta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i criteri di determinazione degli imponibili forfettari da applicarsi per la liquidazione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi agli introiti derivanti da trattenimenti danzanti con o senza numeri di attrazione, spettacoli teatrali di qualsiasi genere ed esecuzioni musicali, ovunque effettuati congiuntamente alla somministrazione di alimenti o bevande, di cui alla regolamentazione allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 19 maggio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

ALLEGATO

Criteri di determinazione degli imponibili forfettari da applicarsi per la liquidazione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi agli introiti derivanti da trattenimenti danzanti con o senza numeri di attrazione, spettacoli teatrali di qualsiasi genere ed esecuzioni musicali, ovunque effettuati congiuntamente alla somministrazione di alimenti o bevande.

A) *Trattenimenti danzanti con o senza numeri di attrazione.*

1) in sale da ballo e night club.

La base imponibile netta ai fini del calcolo della imposta sugli spettacoli e dell'imposta sul valore aggiunto connessa è determinata nelle seguenti misure percentuali del prezzo lordo del biglietto d'ingresso e/o del prezzo delle consumazioni in relazione alle modalità di emissione del pubblico più appresso specificate:

per prezzi fino a L. 4.000, quota imponibile pari al 30%;
per prezzi da L. 4.001 a L. 10.000, aumento della suddetta quota imponibile di 1 punto ogni 500 lire o frazione fino ad un massimo del 42%;
per prezzi da L. 10.001 a L. 15.000, quota imponibile pari al 75% della parte eccedente L. 10.000 imponibili al 42%;
per prezzi oltre L. 15.000, quota imponibile pari al 100% della parte eccedente L. 15.000 imponibili come sopra specificato.

Per la determinazione del prezzo medio della consumazione cui commisurare le suddette percentuali, l'ufficio accertatore dovrà prendere a base i prezzi massimi praticati, al lordo della percentuale di servizio, per almeno tre dei seguenti tipi di consumazione: bibite analcooliche, liquori nazionali, liquori esteri, champagne, da scegliere in relazione alle caratteristiche del locale e alla clientela che lo frequenta.

Qualora la possibilità di scelta della consumazione sia limitata ad uno o più tipi delle consumazioni sopra elencate o di altra natura, il prezzo medio dovrà essere determinato in relazione ai prezzi massimi di listino dei tipi di consumazione consentiti.

I criteri di cui sopra dovranno trovare applicazione con la osservanza delle seguenti norme particolari a seconda della modalità di ammissione del pubbblico.

a) ingresso con biglietto comprensivo del diritto a consumazione.

La quota imponibile netta unitaria del prezzo del biglietto dovrà essere indicata in distinta d'incasso.

Su tale quota devono essere liquidate le relative imposte, i cui importi devono essere moltiplicati per il numero complessivo dei biglietti a pagamento e di quelli omaggio, in quanto nello stabilire i sopra citati criteri di determinazione della quota medesima si è tenuto conto del disposto dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

b) ingesso con biglietto e consumazione obbligatoria.

La quota imponibile unitaria netta deve essere commisurata all'importo complessivo del biglietto d'ingresso e della consumazione obbligatoria e non potrà comunque essere inferiore al prezzo netto del biglietto.

Su tale quota devono essere liquidate le relative imposte, i cui importi vanno moltiplicati per il numero complessivo dei biglietti a pagamento e di quelli in omaggio.

Tutto il conteggio deve essere evidenziato nella distinta d'incasso.

c) ingresso libero e consumazione obbligatoria.

La quota imponibile netta unitaria deve essere commisurata al prezzo unico o medio della consumazione obbligatoria. Su tale quota devono essere liquidate le relative imposte, i cui importi sono da moltiplicarsi per il numero dei buoni consumazione, che dovranno comunque essere consegnati con la consumazione anche se offerta gratuitamente, e conservati ai fini del controllo, per tutta la durata della permanenza in sala del cliente.

d) ingresso con biglietto e consumazione facoltativa.

Fino alla concorrenza dei buoni consumazione rilasciati, la quota imponibile unitaria netta va commisurata all'importo complessivo del biglietto d'ingresso e della consumazione.

Tale quota imponibile, che non potrà comunque essere inferiore al prezzo netto del biglietto, deve essere riportata in distinta d'incasso e su di essa vanno liquidate le relative imposte, i cui importi devono essere moltiplicati per il numero dei buoni consumazione rilasciati.

I restanti biglietti d'ingresso a pagamento ed omaggio vanno registrati nella medesima distinta d'incasso separatamente ed assoggettati all'imposta con l'aliquota corrispondente al loro prezzo unitario.

e) ingresso libero e consumazione facoltativa.

La quota imponibile netta unitaria del prezzo della consumazione deve essere riportata nella distinta d'incasso.

Su tale quota vanno liquidate le relative imposte, i cui importi devono essere moltiplicati per il numero dei buoni consumazione che dovranno essere consegnati unitamente alle consumazioni, anche se offerte gratuitamente.

I buoni consumazione, da rilasciare all'atto della consegna della prima consumazione per l'ipotesi di cui alle precedenti lettere *c*), *d*) ed *e*), devono essere numerati progressivamente, preventivamente vidimati dall'ufficio accertatore e registrati nei registri di carico e scarico con l'osservanza di tutti gli adempimenti previsti per i biglietti di ingresso. Ai buoni consumazione tornano altresì applicabili le sanzioni previste al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per le violazioni alle norme concernenti i biglietti di ingresso.

Per i trattenimenti danzanti con cena, eccezionalmente organizzati in talune particolari occasioni (fine d'anno, carnevale, ecc.) la quota netta imponibile sarà così determinata:

per prezzi della cena fino a L. 4.000, quota imponibile pari al 20 per cento;
per prezzi della cena da L. 4.001 a L. 10.000, aumento della suddetta quota imponibile di 1 punto ogni 500 lire o frazione fino ad un massimo del 32%;
per prezzi della cena da L. 10.001 a L. 20.000, quota imponibile pari al 65% della parte eccedente L. 10.000 imponibili al 32%;
per prezzi della cena oltre L. 20.000, quota imponibile pari al 100% della parte eccedente L. 20.000 imponibili come sopra specificato.

Anche per tali trattenimenti vige la regolamentazione sopra esposta, salvo il necessario riferimento alla cena anzichè alla consumazione.

2) negli alberghi, villaggi turistici, ristoranti, trattorie, bar e in qualsiasi altra attività similare.

La base imponibile netta per il calcolo dell'imposta sugli spettacoli e dell'imposta sul valore aggiunto connessa è determinata nelle stesse misure percentuali del prezzo lordo del biglietto d'ingresso e/o del prezzo delle consumazioni fissate per i trattenimenti danzanti nelle sale da ballo e night club e con l'osservanza delle medesime norme dettate in relazione alle modalità di ammissione al pubblico.

Per i trattenimenti danzanti con cena tornano applicabili le corrispondenti norme di cui al punto 1), anche se la loro organizzazione non riveste carattere eccezionale.

Quando i trattenimenti danzanti siano riservati ai soli alloggiati, la base imponibile sarà determinata in percentuale del corrispettivo globale del soggiorno, in misura variabile dallo 0,50 al 5%, in relazione all'incidenza dei trattenimenti sul complesso dei servizi offerti e tenuto conto delle modalità di ammissione dei partecipanti, nonchè delle caratteristiche dei trattenimenti stessi. Non torna applicabile nel caso quanto ipotizzato alla lettera *e*) del precedente punto 1).

La liquidazione del tributo, riferita alla sola misura percentuale della quota di soggiorno, dovrà avvenire con l'applicazione della minore aliquota prevista dal n. 3 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972, in considerazione della minima incidenza unitaria della base imponibile.

Analoghi criteri tornano applicabili anche quando congiuntamente o in luogo di trattenimenti danzanti siano riservate agli alloggiati altre attività soggette ad imposta tenendo conto, ai fini della suddivisione proporzionale dell'imponibile, della nota in calce alla tariffa allegata al predetto decreto.

Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio di attività prevista dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972, gli esercenti dovranno dichiarare gli elementi necessari all'ufficio accertatore per la determinazione della percentuale imponibile e della sua eventuale suddivisione proporzionale; entro i termini previsti dall'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972 i gestori degli alberghi, dei villaggi turistici ed attività similari dovranno dichiarare gli introiti effettivamente conseguiti per i soggiorni del periodo cui si riferisce la dichiarazione, conteggiando altresì l'imposta dovuta sulla percentuale imponibile — e sue eventuali suddivisioni comunicata dall'ufficio accertatore a seguito della valutazione degli elementi forniti contestualmente alla dichiarazione di inizio di attività.

B) *Spettacoli teatrali di qualsiasi genere.*

La base imponibile netta ai fini del calcolo dell'imposta sugli spettacoli e dell'imposta sul valore aggiunto connessa è determinata nelle seguenti misure percentuali del prezzo lordo dei biglietti d'ingresso e/o del prezzo delle consumazioni in relazione alle modalità di ammissione del pubblico più appresso specificate:

per prezzi fino a L. 3.000, quota imponibile pari al 50%;

per prezzi da L. 3.001 a L. 6.000, quota imponibile pari al 75% della parte eccedente le L. 3.000 imponibili al 50%;

per prezzi oltre L. 6.000, quota imponibile pari al 100% della parte eccedente L. 6.000 imponibili come sopra specificato.

Per la determinazione del prezzo medio della consumazione e per le norme particolari da osservare in relazione alle diverse modalità di ammissione del pubblico, torna applicabile la medesima regolamentazione dettata per i trattenimenti danzanti di cui al paragrafo *A*, punto 1).

C) *Esecuzioni musicali.*

Per le esecuzioni musicali effettuate a mezzo di orchestrina o singoli strumenti o apparecchi non a disposizione dei clienti, esclusi quelli radiotelevisivi e di filodiffusione, la base imponibile netta ai fini del calcolo dell'imposta sugli spettacoli e dell'IVA connessa è determinata in ragione del 10% dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle somministrazioni effettuate in concomitanza con le esecuzioni musicali. L'imponibile così determinato dovrà essere dichiarato nelle forme e con l'osservanza dei termini stabiliti dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972 e la liquidazione del tributo dovrà avvenire con l'applicazione della minore aliquota prevista dal n. 3 della tariffa annessa al decreto predetto, in considerazione della minima incidenza unitaria della base imponibile.

Il pagamento dell'imposta relativa agli spettacoli ed alle altre attività di cui ai paragrafi *A*), *B*), *C*) deve essere effettuato entro i termini stabiliti dall'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640.

Roma, addì 19 maggio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(8363)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Circolo Bellotti » con sede in Milano, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 3 maggio 1973, il rag. Francesco Mirabelli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Circolo Bellotti », con sede in Milano, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del rag. Giuseppe Fumagalli che non ha accettato l'incarico.

(7880)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Circolo familiare Casa del Popolo, con sede in Casciago (Varese), in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 3 maggio 1973, il dott. Giuseppe Premoli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Circolo familiare Casa del Popolo, con sede in Casciago (Varese), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del ragionier Giovanni De Lorenzi, deceduto.

(7881)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 2 dicembre 1972, concernente « Termini e modalità per la presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda di integrazione di prezzo per l'olio d'oliva e di sansa di produzione 1972/1973, nonchè modalità per la tenuta dei registri da parte degli stabilimenti di molitura e di raffinazione », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333, del 27 dicembre 1972, all'ultimo rigo dell'art. 7, anzichè: « ..... e *all'accertamento* dei relativi dati », deve leggersi: « ..... e *all'accentramento* dei relativi dati ».

(8042)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Inclusione del comune di Frosinone nell'elenco delle località sismiche di 2ª categoria

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 629 in data 14 maggio 1973, di concerto con il Ministro per l'interno, il comune di Frosinone è incluso nell'elenco delle località sismiche di 2ª categoria nelle quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche di edilizia antisismica, allegato alla legge 25 novembre 1962, n. 1684.

(8224)

Sostituzione di componenti la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Basilicata.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2306 del 10 marzo 1973 il dott. Giorgio Cammorosano, il dott. Giulio Stolfi ed il sig. Luigi Vignola sono stati nominati nell'ordine presidente e membri della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Basilicata, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Giovanni Morfino, del dottor Prospero Cacia e del sig. Leonardo Romanò.

Inoltre il dott. Enrico Visconte è stato nominato segretario della predetta commissione, in sostituzione del dott. Carlo Tagliaferri, ed il sig. Ernesto Costabile è stato chiamato a far parte del personale di coordinamento della commissione stessa.

(8225)

Passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un fabbricato e dell'annesso terreno in agro di Minerbio.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 12 dicembre 1972, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un fabbricato in agro di Minerbio (Bologna), distinto al nuovo catasto edilizio urbano di Minerbio al foglio n. 43, mappale 59, nonchè del terreno sul quale è ubicato, distinto al nuovo catasto terreni di Minerbio al foglio n. 43, mappali 59 sub-*a*, di mq. 1308 e 59 sub-*b*, di mq. 258, pari ad una superficie complessiva di mq. 1566.

(8078)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Cornedo

Con decreto 20 novembre 1972, n. 361, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Cornedo (Bolzano), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2, p. f. 4452/4 (mq. 120) e 4452/5 (mq. 130), di complessivi mq. 250, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 18 ottobre 1971, in scala 1:1440, dall'ufficio tecnico erariale di Bolzano; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(8124)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Polesine Parmense

Con decreto 20 novembre 1972, n. 359, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno alluvionale in sinistra dell'alveo del fiume Po in comune di Polesine Parmense (Parma), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4, mappale 5, della superficie di mq. 155.380, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 24 marzo 1972, in scala 1:4000, dall'ufficio tecnico erariale di Parma; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(8123)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Variante al piano di ricostruzione del comune di Lessona

Con decreto in data 30 dicembre 1972, n. 32920 del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stata approvata, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, la variante del piano di ricostruzione del comune di Lessona, adottata dal comune stesso con deliberazione n. 131 del 10 novembre 1972.

(8128)

Variante al piano di ricostruzione del comune di Trivero

Con decreto in data 30 dicembre 1972, n. 25161 del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stata approvata, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, la variante del piano di ricostruzione del comune di Trivero, adottata dal comune stesso con deliberazione n. 81 del 28 luglio 1972.

(8129)

Variante al piano di ricostruzione del comune di Bioglio

Con decreto in data 30 dicembre 1972, n. 12292, del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stata approvata, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, la variante del piano di ricostruzione del comune di Bioglio, adottata dal comune stesso con deliberazione n. 1 dell'11 marzo 1972.

(8130)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca, su rinuncia dell'impresa S.I.A.P.A., della autorizzazione provvisoria per il presidio sanitario Endothal

Si comunica che con decreto ministeriale 18 maggio 1973 del Ministro per la sanità è stata revocata, su rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il formulato Endothal, concessa alla S.I.A.P.A. con decreto ministeriale 28 dicembre 1970.

(8087)

Autorizzazione all'ospedale civile di Vimercate ad istituire un corso ospedaliero di perfezionamento per tecnici di laboratorio medico.

Con decreto n. 900.8/X.49/2 in data 2 maggio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'ospedale civile di Vimercate (Milano) è autorizzata ad istituire un corso ospedaliero di perfezionamento per tecnici di laboratorio medico con sede presso l'ospedale stesso.

(8127)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento del certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

La dott.ssa Emma Giovanna Zamparo, nata a Prata di Pordenone il 6 novembre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dalla Università di Padova in data 31 marzo 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(8079)

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, di diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio professionale.

Il dott. Emanuele Puppo, nato a Genova il 6 luglio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione definitiva allo esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Genova in data 11 agosto 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(8080)

Smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Pasquale Sgrosso, nato a Benevento il 28 febbraio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Messina in data 9 gennaio 1950.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

(8081)

Il dott. Giovanni Sacco, nato a Capizzi (Messina) il 9 novembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Messina in data 18 agosto 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

(8082)

Il dott. Santo Vincenzo Mazzeo, nato a Barre-Boston (USA) il 25 ottobre 1915, ha dichiarato di aver smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Messina in data 30 agosto 1945.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

(8083)

Il dott. Giuseppe Di Giovanni, nato a Napoli il 16 luglio 1919, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di agronomo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 18 agosto 1945.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori di detto certificato a consegnarlo alla Università di Napoli.

(8084)

Smarrimento di diplomi originali di abilitazione definitiva all'esercizio professionale

La dott.ssa Annamaria Dell'Antonio, nata a Cremona il 25 agosto 1931, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Pavia in data 20 novembre 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(8085)

La dott.ssa Maria Luisa Cernuschi, nata a Torino il 5 agosto 1921, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dalla Università di Torino in data 17 marzo 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori di detto diploma a consegnarlo alla Università di Torino.

(8086)

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

(Decreto ministeriale 22 gennaio 1972)

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile.

MACARO Appio, il 19 settembre 1969 in Fondi (Latina).

ALBANESE Giuseppe, il 20 settembre 1969 in Brindisi Montagna (Potenza).

TELESCA Leonardo, il 20 settembre 1969 in Brindisi Montagna (Potenza).

DE BONIS Angelo, il 30 giugno e 25 luglio 1970 in Fondi (Latina).

CAGNOLO Giovanni, guardia di pubblica sicurezza il 15 luglio 1970 in Sarnico (Bergamo).

VENDEMIA Girolamo, guardia di pubblica sicurezza il 15 luglio 1970 in Sarnico (Bergamo).

CURCI Renato, il 28 luglio 1970 in Pisa.

MAZZITELLI Giovanni, vice brigadiere della guardia di finanza il 10 agosto 1970 in Chioggia (Venezia).

VIANELLO Valentino, il 26 agosto 1970 in Venezia.

IERNA Alberto, il 30 agosto 1970 in Siracusa.

SEMOLA Santo, il 30 agosto 1970 in Siracusa.

GATTI Giovanni, l'8 ottobre 1970 in Castelnuovo Scrivia (Alessandria).

RIZZO Antonio, comandante dei vigili urbani il 17 ottobre 1970 in Maglie (Lecce).

MANCO Luigi, vigile urbano il 17 ottobre 1970 in Maglie (Lecce).

MARSELLA Ottavio, vigile urbano il 17 ottobre 1970 in Maglie (Lecce).

(7877)

Autorizzazione all'associazione « Istituto Edoardo Alberto Fabozzi », con sede in Napoli, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1973, registro n. 13 Interno, foglio n. 90, l'associazione « Istituto Edoardo Alberto Fabozzi », con sede in Napoli, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare una donazione, costituita dalla nuda proprietà di un appartamento sito in Napoli, via S. Mandato, 70, riportato in catasto alla partita 72933, foglio 10, particella 396/11, disposto in favore della stessa dalla signora Italia Poiana, con atto pubblico 17 agosto 1971 a rogito del dott. Leopoldo Chiari, notaio in Afragola (Napoli) numero repertorio 55043/1669.

(7879)

Cambio di denominazione di esplosivi da mina

Con decreto 10.00591 in data 19 maggio 1973 si dispone che la denominazione degli esplosivi da mina:

« Nitrex Cava R »;
« S.B.2 »;
« Geodin B »;
« Gelignite S.A. »;
« Nitrogel 1 »;
« Gomma BP »;
« Gelatina Dinamite 1 DP »;
« Friulite Cava P 8 »;
« Gelatina Friuli Pravisani »;
« Dinamite Pravisani 20 »;
« Dinamite Prospezioni Profonde;
« AN-FO 4 P »;
« AN-FO 5 P »;
« Dinamon I° A »;
« F.C. Galleria »;
« Ammondite 2 E »;
« Dinamon I° Z ;

già riconosciuti e classificati nella categoria 2ª - gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, viene modificata rispettivamente in:

« Cava 1 n. »;
« Profil x »;
« Sismic 1 »;
« Gelatina 2 a »;
« Gelatina 3 a »;
« Gomma B »;
« Gelatina 1 »;
« Cava Extra 2 n »;
« Gelatina 2 b »;
« Gelatina 3 b »;
« Sismic 2 »;
« AN-FO 4 »;
« AN-FO 5 »;
« Vulcan 3 n »;
« Vulcan 3 A »;
« Cava 1 a »;
« Cava Extra 2 a »;

ferme restando le loro composizioni, le loro caratteristiche e le limitazioni di impiego con la prescrizione che essi possono essere fabbricati soltanto in quegli stabilimenti idonei sia dal punto di vista tecnico sia da quello della sicurezza.

(8076)

Autorizzazione al comune di Fragagnano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1973 il comune di Fragagnano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.102.430 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8240)

Autorizzazione al comune di Isola del Piano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1973 il comune di Isola del Piano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.213.380 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8241)

Autorizzazione al comune di Arrone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1973 il comune di Arrone (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8242)

Autorizzazione alla provincia di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1973 la provincia di Messina viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 14.600.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8243)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 105

Corso dei cambi del 6 giugno 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	589 —	589 —	586 —	589 —	588,50	589 —	590 —	589 —	583,25	583,25
Dollaro canadese	590,45	590,45	588 —	590,45	589,50	590,46	591 —	590,45	584,70	584,70
Franco svizzero	193,20	193,20	192,50	193,20	193 —	193,19	193,40	193,20	191,95	191,95
Corona danese	99,96	99,96	100,40	99,96	99,60	99,97	100,30	99,96	101,74	101,70
Corona norvegese	106,30	106,30	106,75	106,30	105,50	106,31	106,50	106,30	106,30	106,30
Corona svedese	139,10	139,10	138,50	139,10	138 —	139,09	139,45	139,10	140,15	140,15
Fiorino olandese	213,50	213,50	213,50	213,50	212,50	213,49	213,75	213,50	214,35	214,35
Franco belga	15,625	15,625	15,64	15,625	15,55	15,60	15,635	15,625	15,71	15,75
Franco francese	138,05	138,05	138,50	138,05	137,50	138,04	138,15	138,05	139,20	139,20
Lira sterlina	1515,70	1515,70	1511 —	1515,70	1511 —	1515,70	1517,75	1515,70	1508,90	1508,90
Marco germanico	226 —	226 —	227 —	226 —	225,75	226,02	226,10	226 —	225,33	225,35
Scellino austriaco	30,755	30,755	30,70	30,755	30,20	30,72	30,80	30,755	30,68	30,68
Escudo portoghese	25,10	25,10	24,90	25,10	23,60	25,10	25 —	25,10	24,60	24,60
Peseta spagnola	10,161	10,161	10,21	10,161	10,10	10,15	10,18	10,161	10,06	10,06
Yen giapponese	2,24	2,24	2,25	2,24	2,22	2,25	2,225	2,24	2,23	2,23

Media dei titoli del 6 giugno 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	102,725
Redimibile 3,50 % 1934	100,60
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,65
» 5 % (Ricostruzione)	99,35
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,95
» 5 % (Città di Trieste)	97 —
» 5 % (Beni esteri)	94,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,30
» 5,50 % » » 1968-83	94,90
» 5,50 % » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,45
» 6 % » » 1971-86	98,70
» 6 % » » 1972-87	98,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,55
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,20
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,975
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 giugno 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	589,50
Dollaro canadese	590,725
Franco svizzero	193,30
Corona danese	100,13
Corona norvegese	106,40
Corona svedese	139,275
Fiorino olandese	213,625
Franco belga	15,63
Franco francese	138,10
Lira sterlina	1516,725
Marco germanico	226,05
Scellino austriaco	30,777
Escudo portoghese	25,05
Peseta spagnola	10,17
Yen giapponese	2,232

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1973

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1973, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 aprile 1973			
		INCASSI (in milioni di lire)		PAGAMENTI (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1972			17.859		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	3.333.280			
	residui	536.343			
	Totale		3.869.623		
Accensione di prestiti	competenza	847.509			
	residui	1.189			
	Totale		848.698		
Spese correnti	competenza			2.960.002	
	residui			932.094	
	Totale				3.892.096
Spese in conto capitale	competenza			568.574	
	residui			521.447	
	Totale				1.090.021
Rimborso di prestiti	competenza			211.555	
	residui			11.274	
	Totale				222.829
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		3.882.763		3.165.135	
Conti correnti		12.749.717		10.962.183	
Incassi da regolare		2.819.749		2.753.434	
Altre gestioni		6.945.342		6.276.391	
	Totale		26.397.571		23.157.143
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		84.201		112.245	
Pagamenti da regolare		76.963		538.844	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		986.745		952.267	
Altri crediti		5.861.278		8.150.237	
	Totale		7.009.187		9.753.593
	Totale complessivo		38.142.938		38.115.682
Fondo di cassa al 30 aprile 1973			—		27.256
	Totale a pareggio		38.142.938		38.142.938

SITUAZIONE DEL TESORO

	al 30 aprile 1973 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		27.256	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	28.284		
Pagamenti da regolare	899.997		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	1.615.634		
Altri crediti	4.879.343		
Totale crediti		7.423.258	
In complesso			7.450.514
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	9.808.040		
Conti correnti	4.966.739		
Incassi da regolare	358.109		
Altre gestioni	1.540.261		
Totale debiti			16.673.149
Situazione del Tesoro (passività)			9.222.635

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 aprile 1973 L. 263.909 milioni.

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del Tesoro: G. MICONI

(8419)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 30 APRILE 1973

ATTIVO

Voce		Parziali	Totali
Oro	L.		1.804.287.662.898
Cassa	»		94.898.862.192
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	13.992.884.686	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	13.992.884.686
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	1.143.199.805.542	
— a scadenza fissa	»	—	1.143.199.805.542
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		3.850.736.300
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	1.566.846.288.447	
— conti speciali	»	1.768.963.695.637	3.335.809.984.084
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.116.883.036.229
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		2.271.548.440.588
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		409.079.858.108
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		4.915.165.719.365
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	243.652.675.894	
— altre attività	»	192.465.191.057	436.117.866.951
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		182.608.276.662
Spese dell'esercizio	»		46.957.244.035
			16.113.400.377.641
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		515.629.572.023
Depositi:			
— a garanzia	L.	2.275.948.898.418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	4.408.739.029.000	
— altri	»	3.524.557.436.171	10.209.245.363.589
Depositari di titoli e valori	L		427.571.887
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.764.632.416
TOTALE	L.		26.840.467.517.556

PASSIVO

Voce		Parziali	Totali
Circolazione	L.		8.079.278.922.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		92.595.841.682
Depositi in conto corrente liberi	»		83.198.953.389
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000.020.000
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	4.773.899.245.786	
— altri	»	4.838.400.902	4.778.737.646.688
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	1.060.231.500.000	
— altri	»	3.494.273.635	1.063.725.773.635
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	708.732.195.637	
— altri	»	43.523.724.240	752.255.919.877
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	L.		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		107.573.109.145
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		64.496.155.103
Fondi diversi accantonati	»		641.122.888.960
Partite varie passive	»		352.245.794.751
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	22.593.076.045	
Fondo di riserva straordinario	»	20.719.447.399	43.612.523.444
Rendite dell'esercizio	»		53.556.828.967
			16.113.400.377.641
Impegni	L.		515.629.572.023
Depositanti	»		10.209.245.363.589
Titoli e valori presso terzi	»		427.571.887
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.764.632.416
TOTALE	L.		26.840.467.517.556

(8420)

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere generale: PESCATORE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso, per esami, a quarantacinque posti di medico provinciale in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 6 dicembre 1965, n. 1367, con la quale sono state apportate modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a quarantacinque posti di medico provinciale in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi e i rimpatriati dalla Algeria e da altri paesi del Continente africano (legge 25 febbraio 1963 n. 319), per i connazionali rimpatriati dal Marocco (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965), per i connazionali rimpatriati da Zanzibar (Tanzania) o dal Sudan (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1966), per i connazionali rimpatriati da: Giordania, Iraq, Israele, Libano, Nigeria, Repubblica araba unita, Repubblica araba siriana e dalla Penisola arabica (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purché complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni ritendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dello art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempre che non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:

a) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

c) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della stessa tabella.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, numero 1288, nonchè per i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti.

C) buona condotta;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

F) laurea in medicina e chirurgia;

G) abilitazione all'esercizio professionale.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro .

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Le domande stesse si considerano, altresì prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'uffico postale accettante

I candidati debbono dichiarare nella domanda oltre il proprio nome e cognome:

1) il luogo e data di nascita, nonchè in caso abbiano superato il 32° anno i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

3) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;

7) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria con l'indicazione della data e della università presso cui sono stati, rispettivamente, conseguiti o rilasciati.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitivo, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno far menzione di quest'ultimo titolo;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) la lingua estera prescelta tra quelle indicate nel programma di esame per la prova facoltativa;

10) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati nè di essere decaduti dall'impiego;

11) salvo diverso apprezzamento dell'amministrazione, gli aspiranti potranno indicare la sede di proprio gradimento.

La domanda, dovrà inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente, al Ministero le eventuali variazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma da apporsi in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la istanza stessa, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande che non contengono la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa o incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'Amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta dal bando entro un termine perentorio di giorni cinque, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Si riserva, altresì, di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio nonché eventuali prove facoltative, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La prova scritta avrà luogo in Roma presso il Ministero della sanità, piazzale dell'Industria, Eur, piano terra, il giorno 12 settembre 1973, con inizio alle ore 8,30.

La prova pratica avrà luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, n. 299, il giorno 15 novembre 1973, con inizio alle ore 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso ed abbiano superato la prova scritta, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove suddette nelle sedi e nei giorni sopra indicati.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica e all'eventuale colloquio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna prova.

La votazione complessiva è stabilita sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova pratica e il voto ottenuto nel colloquio.

Alla votazione predetta, sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno la votazione di sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire allo indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo; unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

A) diploma originale o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato diploma, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo in originale o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni.

I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva, dovranno esibire, in originale o copia autenticata da notaio, quest'ultimo titolo.

C) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri, dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato della autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

D) certificato di cittadinanza italiana;

E) certificato di godimento dei diritti politici;

F) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

G) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 che, all'uopo deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro.

H) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a 3 mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo e dei ruoli aggiunti deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;

2) titolo di studio;

3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato, possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai docu-

menti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati alla Amministrazione della sanità o ad altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sara approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essa verra successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di medici provinciali in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali dell'Amministrazione della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta allo impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1973
Registro n. 4, foglio n. 274

PROGRAMMA D'ESAME

L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio.

La prova scritta verterà sulle seguenti materie:

A. IGIENE GENERALE E SPECIALE:

1) *igiene generale*:

Suolo: configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati - struttura meccanica - aria del suolo - acque freatiche - temperatura - inquinamento e autodepurazione del suolo - risanamento dei terreni di aperta campagna.

Acqua: captazione delle acque - criterio per il giudizio di potabilità - approvvigionamento di acqua per i luoghi abitati - causa di inquinamento delle acque superficiali e profonde.

Aria: fattori fisici - componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene - inquinamento dell'aria - nozioni di climatologia - acclimatazione.

Abitazione: scelta e preparazione del terreno - mezzi di difesa contro l'umidità - condizioni igieniche per vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività - ventilazione naturale ed artificiale - riscaldamento e raffreddamento - illuminazione naturale ed artificiale: metodi e valore igienico di essi.

Allontanamento dei materiali di rifiuto: sistema di fognature e loro valore igienico - smaltimento naturale ed artificiale dei liquami - spazzatura domestica e stradale - smaltimento del materiale di rifiuto - controllo e dispersione degli elementi radioattivi.

Alimentazione: importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari - razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, stato di salute) - avvelenamenti e tossinfezioni alimentari - vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti.

Vestiario: carattere del vestiario d'inverno e d'estate - costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti - igiene della pelle: bagni effetti fisiologici e loro valore igienico.

2) *igiene speciale*:

Igiene rurale: case rurali - alimentazione degli agricoltori influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini - approvvigionamento di acqua ai comuni rurali - educazione igienica del contadino - bonifiche agricole.

Igiene urbana: risanamenti urbani - piani regolatori - salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale) - fornatura urbana - macelli - pescherie - mercati - norme igieniche applicabili ai teatri ai cinematografi e agli altri locali di pubblico convegno - cimiteri (inumazione, tumulazione, esumazione di cadaveri) - polizia mortuaria

Principi informativi di eugenetica antropometrica: igiene dell'infanzia - igiene della gravidanza e del parto - allattamento naturale e artificiale misto - surrogati del latte - istituzione per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia.

Igiene dell'età scolastica: criteri igienici per la costituzione degli uffici scolastici - cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche - arredamento - malattie scolastiche - orari scolastici e fatica mentale - sorveglianza igienico-sanitaria dello scolaro - educazione fisica - igiene dello sport.

Igiene industriale e del lavoro: protezione dell'operaio nel lavoro - ambienti di lavoro - malattie del lavoro - sorveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici.

Igiene ospedaliera: caratteri dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, manicomi, ospedali per malattie infettive) - sanatori ed ospedali speciali per la tubercolosi - compiti dell'ospedale in seno all'organizzazione sanitaria dello Stato - igiene carceraria (edifici per detenuti).

Igiene dei trasporti: igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto delle persone - profilassi delle malattie infettive a bordo - ordinamento delle difese sanitarie nei porti ed alle frontiere - igiene ferroviaria - disinfezione e disinfestazione delle carrozze viaggiatori e dei carri per il bestiame e le merci.

B. MALATTIE INFETTIVE; MALATTIE DI PARTICOLARE RILEVANZA SOCIALE; ASPETTI TECNICO-ORGANIZZATIVI DI ALCUNI SERVIZI SANITARI:

1) Generalità sulle malattie infettive - epidemie ed endemie - focolai di endemicità - fonti di infezioni - veicoli, meccanismo dell'azione patogena dei germi - predisposizione individuale - aspetti vari e natura dell'immunità - fattori sociali - disinfezione e disinfestazione - profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive.

2) Etiopatogenesi, sintomatologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: influenza, epatite epidemica, febbre gialla, mononucleosi infettiva parotite epidemica, nevrassiti virali, poliomielite, infezioni faringo-tonsillari, rabbia, herpes-zoster, varicella, vaiolo e alastrim, dengue, morbillo, rosolia, tracoma, dermotifo ed altre rickettsiosi similari, psittacosi ed ornitosi, febbre Q, scarlattina, malattia reumatica, erisipela ed altre infezioni da streptococco, infezioni da meningococco, infezioni gonococciche, brucellosi, peste, febbre tifoidea, infezioni da paratifi e salmonellosi in genere, dissenteria bacillare, colera asiatico, pertosse, carbonchio sintomatico e carbonchio ematico, tetano, difterite, morva, tubercolosi, lebbra, malattie da actinomiceti, trichinosi, febbre, ricorrente, leptospirosi, sifilide, leishmaniosi, tripanosomiasi, amebiasi, malaria, scabbia, tigna favosa, afta epizootica, anchilostomiasi, filariosi.

3) I tumori maligni, le malattie reumatiche, le malattie cardiovascolari; gli stati disendocrini e dismetabolici; le tossicosi da stupefacenti e da sostanze psico-attive; le malattie veneree, i servizi trasfusionali e la produzione degli emoderivati; le indagini di massa nella medicina preventiva; l'assistenza ai discinetici, ai mutilati ed agli invalidi civili.

PROVA PRATICA

Consiste in due parti:

A) indagini di laboratorio:

1) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

2) prelevamento di sangue e materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie;

3) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

4) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

5) prova fisica applicata all'igiene (igrometria, barometria, fotometria).

B) esame clinico di un infermo con riconoscimento della malattia.

COLLOQUIO

A) le materie della prova scritta e pratica.

B) statistica e demografia:

1) valori segnaletici della distribuzione e del movimento di un fenomeno (media aritmetica semplice e ponderata, distribuzione in seriazione, curva binomiale, mediana, scostamento medio e scostamento quadratico medio, rette interpolate, indici di variabilità), valori segnaletici dei rapporti fra vari fenomeni (numeri indici, rapporto di composizione e di derivazione, indici di covariazione, prove di significatività, rappresentazioni grafiche);

2) stato e movimento della popolazione: censimenti, nascite (quozienti di nuzialità, fecondità e natalità); le morti (quoziente di mortalità, mortalità specifiche, abortività e natimortalità, mortalità infantile, mortalità materna); tavole di mortalità, curva di sopravvivenza, durata normale della vita, vita probabile, vita media e probabilità di morte, quozienti di letalità, morbosità e morbilità).

C) Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario della Repubblica.

D) lingua estera facoltativa (conversazione, lettura e traduzione a vista), a scelta del candidato, di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Roma, addì 10 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . nato a . . (provincia . .) il . . residente in . (provincia . .) via . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quarantacinque posti di medico provinciale in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . ovvero: ha diritto all'esenzione dal limite di età perchè . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo .

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di . . . . . . in data . . . .;

6) è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria), conseguito (o rilasciato) in data . . . . presso l'Università di (o dall'Università di) . . . . . .;

7) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

8) per quanto riguarda gli obblighi militari (limitatamente agli uomini) la sua posizione è la seguente: . . . .;

9) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato tale servizio per i seguenti motivi . . . . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . .;

10) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni nè è stato dichiarato decaduto dallo impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito lo impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

11) per la prova facoltativa di lingua estera sceglie la lingua . . . .

12) gradirebbe essere destinato presso la sede di . . . . (o le sedi);

13) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

N.B. - Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.

La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(7848)

Concorso, per esami, a dieci posti di medico provinciale nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che, in base alla disponibilità di organico, alla data del 30 novembre 1972, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali, può essere bandito un concorso per esami a dieci posti di medico provinciale riservato agli assistenti universitari ordinari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di medico provinciale nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità riservato agli assistenti universitari ordinari, di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso occorre che gli aspiranti:

a) siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

b) siano stati nominati assistenti universitari ordinari in igiene a seguito di concorso;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo;

d) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Le domande stesse si considerano, altresì, prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione dal concorso:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, indicando l'università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, indicando l'università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

e) di essere assistente universitario ordinario in igiene da oltre cinque anni, per effetto di nomina a seguito di concorso, indicando gli estremi del provvedimento;

f) la lingua estera prescelta, tra quelle indicate nel programma di esame, per l'eventuale prova facoltativa.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, in caso di dispersione di comunicazione delle variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, ovvero in caso di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma dei candidati, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; tale autenticazione può essere sostituita dal visto del rettore dell'università presso la quale l'aspirante presta servizio.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale della domanda nonché dei documenti non regolari.

Art. 4

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende una prova pratica ed un colloquio, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento dele prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La prova pratica avrà luogo presso l'Istituto superiore di sanità - viale Regina Elena, 209 - Roma, il 12 luglio 1973 ore 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova pratica nella sede e nel giorno sopra indicato.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Per la prova pratica e per il colloquio la commissione assegnerà un voto unico. L'esame non si intenderà superato se detto voto non raggiungerà almeno i sette decimi.

Al voto predetto sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto per ciascuna prova facoltativa, nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purché possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione;

2) certificato del rettore, su carta bollata, attestante che il candidato ha prestato almeno cinque anni di effettivo servizio e lodevole servizio quale assistente universitario ordinario in igiene;

3) titolo di studio (diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione all'esercizio professionale) in originale o copia autenticata dal notaio;

4) certificato medico, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

I documenti da cui ai numeri 1, 2 e 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'amministrazione della sanità ovvero da altre amministrazioni.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato l'esame, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sara formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Essa sarà, successivamente, pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della sanità; di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di medici provinciali nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, con decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonché il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

A coloro i quali siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1973
Registro n. 4, foglio n. 275

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA PRATICA: consiste in due parti:

A) esame clinico di un infermo e riconoscimento della malattia.

B) indagini di laboratorio:

a) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

b) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

e) prova fisica applicata all'igiene (igrometria barometria, fotometria).

COLLOQUIO:

A) igiene generale e speciale;

B) epidemiologia, etiopatogenesi, sintomatologia, profilassi delle malattie infettive;

C) statistica demografica e sanitaria;

D) nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario dello Stato;

E) lingua estera facoltativa; conservazione, lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo a scelta del candidato.

Roma, addì 15 dicembre 1972

Il Ministro: GASPARI

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . residente a . . . . (prov. di . . . .) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a dieci posti di medico provinciale riservato agli assistenti di ruolo di università e di istituti di istruzione universitaria.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia in data . . . . presso l'Università di . . . .;

b) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale conseguito in data . . . . presso l'Università di . . . .;

c) di essere assistente universitario in igiene da oltre cinque anni per effetto di nomina a seguito di concorso, ai sensi del provvedimento in data . . . .

d) di scegliere per la prova facoltativa di lingua straniera la lingua . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(7849)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1971-1972.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-1972;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1971-1972, nominata con decreto ministeriale 9 gennaio 1973 e modificata con decreto ministeriale 1° febbraio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anatomia ed istologia patologica — sessione anno 1971-1972 — con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Alessi Alessio, nato ad Ascoli Piceno il 14 settembre 1939 . . . . . . punti 100 su 100
2. Goggi Guido, nato a Tripoli il 12 ottobre 1940 . . . . » 100 »
3. Mandelli Piergiorgio, nato a Merate il 12 agosto 1938 . . . . » 100 »
4. Nardi Francesco, nato a Pisa il 21 dicembre 1941 . . . . » 100 »
5. Perrone Giorgio, nato a Novara il 22 giugno 1940 . . . . » 100 »
6. Tonelli Sergio, nato a Monastero di Dronero il 20 settembre 1937 . . . . » 100 »
7. Nenci Italo, nato a Ferrara il 10 agosto 1941 . . . . » 97 »
8. Iuzzolino Camillo, nato a Treviso il 6 agosto 1939 . . . . » 96 »

9. Bordi Cesare, nato a Parma il 18 ottobre 1939 . . . punti 95 su 100
10. Capella Carlo, nato a Pavia il 25 agosto 1942 . . . » 95 »
11. Cavazzini Luigi, nato a Ferrara il 14 maggio 1939 . . . » 92 »
12. Vassallo Gabriele, nato a Quiliano il 3 luglio 1938 . . . » 92 »
13. Castagna Giancarlo, nato a Roma il 30 ottobre 1941 . . . » 90 »
14. Martines Fabio, nato a Messina il 2 gennaio 1940 . . . » 90 »
15. Raimondi Euplio, nato ad Ariano Irpino il 20 luglio 1932 . . . » 90 »
16. Pesce Delfino Vittorio, nato a Bari il 5 aprile 1941 . . . » 88 »
17. Cristofori Enrico, nato a Mestre il 21 luglio 1939 . . . » 87 »
18. Anversa Piero, nato a Parma l'11 settembre 1938 . . . » 86 »
19. Ferracini Romano, nato a Bologna il 24 gennaio 1938 . . . » 86 »
20. Nicolò Guido, nato a Venezia il 19 settembre 1941 . . . » 86 »
21. Ricco Rosalia, nata a Bari il 10 ottobre 1940 . . . » 86 »
22. Di Tondo Ugo, nato a Moscufo il 29 settembre 1940 . . . » 84 »
23. Radice Ferdinando, nato a Milano il 13 gennaio 1939 . . . » 84 »
24. Butti Giancarlo, nato a Como il 1° gennaio 1938 . . . » 82 »
25. Micoli Giorgio, nato a Milano il 27 febbraio 1942 . . . » 82 »
26. Spagnoli Luigi Giusto, nato a Nerola il 4 giugno 1942 . . . » 82 »
27. Baruzzi Giuseppe, nato a Forlì il 27 dicembre 1940 . . . » 80 »
28. Bosisio in Bestetti Maria, nata a Milano il 24 ottobre 1935 . . . » 80 »
29. Botti Luigi, nato a S. Miniato il 18 marzo 1938 . . . » 80 »
30. Pace Giorgio, nato a Roma il 4 febbraio 1935 . . . » 80 »
31. Bollero Enrico, nato a Roma il 12 dicembre 1940 . . . » 78 »
32. Legnami Franco, nato ad Albano Laziale il 30 giugno 1929 . . . punti 75 su 100
33. Carpino Francesco, nato a Rodi (Egeo) il 15 luglio 1942 . . . » 74 »
34. Gamberini Giancarlo, nato a Bagno di Romagna il 20 aprile 1938 . . . » 70 »
35. Rondanelli Erasmo, nato a Bologna il 24 agosto 1939 . . . » 70 »
36. Vermiglio Giuseppe, nato a Messina il 5 marzo 1941 . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

(7852)

Modifica degli elenchi degli aiuti di anestesia e rianimazione idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1972 che predispone gli elenchi degli aiuti di anestesia e rianimazione idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1973;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 12 dicembre 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi degli aiuti anestesia e rianimazione idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 12 dicembre 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
806. Beltrami Mario	La Spezia - 14 aprile 1935					si		
807. Di Leva Maria	Napoli - 10 febbraio 1927					si		
808. Fraccaroli Vittorio .	Villafranca - 19 settembre 1934				si			
809. Gaffuri Vittoria .	Monguzzo - 28 aprile 1924					si		
810. Ghigo Alceste .	Saluzzo - 2 luglio 1932					si		
811. Mennuni Rosanna	Napoli - 1° gennaio 1927		si					
812. Macrì Maria Teresa .	Bari - 18 febbraio 1937		si					
813. De Renzis Alessandro	Roma - 19 novembre 1928					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di anestesia e rianimazione che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

(8374)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di dietetica, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-1972;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dietetica, sessione anno 1971-72 nominata con decreto ministeriale 9 gennaio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di dietetica, sessione anno 1971-72 con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Seri Siro, nato a Roma il 15 aprile 1940 . punti 95 su 100
2. Rizzo Olga, nata a Venezia il 27 maggio 1930 . » 83 »
3. Cecchi Danilo, nato a Fabriano il 14 marzo 1929 » 77 »
4. Picchio Ennio, nato a Passignano l'11 ottobre 1937 . » 73 »
5. Prosperi Riccardo, nato a Roma il 5 giugno 1935 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: GASPARI

(7851)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per vice traduttore

Le prove scritte del concorso, per esami, a due posti di vice traduttore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri del Ministero di grazia e giustizia per le lingue obbligatorie francese e spagnola e quelle facoltative inglese e russa richieste dai candidati, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1969, avranno luogo in Roma presso lo stesso Ministero, alle ore 8 dei giorni 25, 26, 27 e 28 giugno 1973.

(8341)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso a ventotto posti di assistente tecnico, nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici dei servizi chimici dell'Esercito, riservato ai sottufficiali delle forze armate.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1972, col quale venne disposto il conferimento in via esclusiva ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, trovantisi nelle condizioni prescritte dall'art. 57, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, di ventotto posti nella qualifica di assistente tecnico, 2ª classe di stipendio, nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici dei servizi chimici dell'Esercito;

Visto, in particolare, l'art. 5, ultimo comma, dello stesso decreto ministeriale 11 novembre 1972;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice, costituita ai fini del conferimento di ventotto posti di assistente tecnico, 2ª classe di stipendio, nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici dei servizi chimici dell'Esercito, disposto con decreto ministeriale 11 novembre 1972 a favore dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, trovantisi nelle prescritte condizioni, è così composta:

Presidente:

Benedetti dott. Arrigo, ispettore generale.

Membri:

Del Sole dott. Corrado, chimico capo reparto;
Forcella dott. Mario, chimico capo reparto;
Gerardi dott. Virgilio, direttore di divisione;
Scartozzi dott. Mauro, direttore di sezione.

Segretario:

Tatafiore dott. Marcello, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1973
Registro n. 17 Difesa pers. civ., foglio n. 227

(7794)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso a ventotto posti di assistente tecnico nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici dei servizi chimici dell'Esercito riservato ai sottufficiali delle forze armate.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1972 con il quale venne disposto il conferimento in via esclusiva ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, trovantisi nelle condizioni prescritte dalla legge 31 luglio 1954, n. 599, di ventotto posti nella qualifica di assistente tecnico nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici dei servizi chimici dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1973, registro n. 17, foglio n. 227, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1973, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale l'ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva amministrativa Benedetti dottor Arrigo, verrà collocato a riposo, a domanda, a decorrere dal 1° aprile 1973, a norma dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Ritenuta la necessità di sostituire il predetto funzionario, incluso nella suddetta commissione esaminatrice come presidente;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 18 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1973, registro n. 17, foglio n. 227, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso a ventotto posti nella qualifica di assistente tecnico nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici dei servizi chimici

dell'Esercito, riservato ai sottufficiali delle forze armate, è modificato nel senso che l'ispettore generale Scorda dott. Martino è nominato presidente della commissione stessa in sostituzione dell'ispettore generale Benedetti dott. Arrigo, che verrà collocato a riposo, a domanda, dal 1° aprile 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1973
Registro n. 49 *Difesa pers. civ., foglio n.* 277

(7795)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª-A classe vacante nella provincia di Palermo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 20 giugno 1972 per il conferimento del posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nella provincia di Palermo;

Visto il decreto ministeriale in data 2 maggio 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nella provincia di Palermo, nell'ordine appresso indicato:

1. De Lisi dott. Leonardo . . punti 112,36 su 150
2. Schlitzer dott. Pasquale . » 111,50 »
3. Eydoux dott. Ermanno . » 110,50 »
4. Valiati dott. Costantino . . » 109,50 »
5. Cantanna dott. Pietro » 100,88 »
6. Tani dott. Bruno » 99,52 »
7. Argento dott. Emanuele . » 94 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(7796)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Velletri

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Velletri;

Visto il decreto ministeriale in data 11 aprile 1973 con il quale è stata istituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968; n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Velletri, nell'ordine appresso indicato:

1. Schlitzer dott. Pasquale . punti 98,46 su 132
2. Aiello dott. Salvatore » 89,79 »
3. Simeone dott. Mariangelo . » 77,86 »
4. Rava dott. Beniamino . . . . » 77,42 »
5. Bortolan dott. Mariano . . . punti 77,28 su 132
6. Dibennardo dott. Carmelo . . . » 77,02 »
7. Tollis dott. Aldo . . . . . » 76,40 »
8. Cassetti dott. Luigi . . . . . » 76,31 »
9. Finarelli dott. Arnaldo . . . . » 76,17 »
10. Micio dott. Ardesino . . . . » 74,73 »
11. Rocchi dott. Carlo . . . . . » 72,36 »
12. Pulli dott. Italo . . . . . » 71,90 »
13. Passarelli Igino . . . . . » 71,22 »
14. Mancini dott. Rocco . . . . » 70 — »
15. Pettinicchio dott. Matteo . . . » 69 — »
16. Manzini dott. Dario . . . . » 68,41 »
17. Mangiaterra dott. Giuseppe . . . » 67,33 »
18. Salzano dott. Antonio . . . . » 65,75 »
19. Mignone dott. Pasquale . . . . » 65,34 »
20. Baldacchino dott. Emanuele . . » 64,10 »
21. Maiorana dott. Giulio . . . . » 63.60 »
22. Battista dott. Vitantonio . . . » 58,03 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(7797)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Roma nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecento posti di conduttore in prova.

Nel Bollettino Ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 6 del 31 marzo 1973 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 ottobre 1970, n. 22254, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Roma nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecento posti di conduttore in prova, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1969, n. 17724.

(7850)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1485 del 19 febbraio 1973, con il quale il dott. Giovanni Parente, è stato dichiarato vincitore del concorso per la condotta medica del comune di Pastena;

Atteso che il sanitario in parola è stato dichiarato decaduto dalla nomina stessa per non aver assunto regolare servizio;

Vista la graduatoria di merito del concorso di cui trattasi;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Luigi Capalbo, classificatosi al 10° posto della graduatoria di merito del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1969, è dichiarato vincitore del concorso stesso per la condotta medica del comune di Pastena.

Il sindaco del comune di Pastena è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio Annunzi Legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e del comune interessato.

Frosinone, addì 2 maggio 1973

Il medico provinciale f.f.: FACCI

(7799)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1973, n. **21**.

Istituzione di una delegazione di approdo in Laveno e delimitazione della relativa competenza territoriale.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione n.* 14 *del* 4 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito in Laveno un ufficio regionale denominato « Delegazione di approdo di Laveno », posto alle dipendenze dello ispettorato di porto di Como.

La delegazione di approdo di Laveno e l'ispettorato di porto di Como esercitano, ciascuno nella propria sfera di competenza, sulle vie navigabili comprese nella circoscrizione precisata nel successivo articolo 2, le attribuzioni ad essi conferite dal codice di navigazione, dalle altre leggi e dai regolamenti.

Art. 2.

La delegazione di approdo di Laveno ha competenza territoriale, ai fini dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna, sulla provincia di Varese, fatta eccezione per i comuni che ricadono sotto le circoscrizioni territoriali degli ispettorati di porto di Como e di Milano, come indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1950 — tabella *B* — che resta in vigore in attesa di un'organica sistemazione generale del settore.

Art. 3.

I segni di individuazione delle navi e delle imbarcazioni soggette alle norme del codice della navigazione ricadenti sotto la giurisdizione della delegazione di approdo di Laveno porteranno la matricola 4L seguita dal numero di iscrizione a seconda delle diverse categorie delle navi o imbarcazioni.

La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, addì 30 marzo 1973.

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1973, n. **22**.

Intervento a favore dei comuni, dei consorzi o associazioni di comuni e delle comunità montane per la costituzione di aree industriali attrezzate in zone depresse.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione n.* 14 *del* 4 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concede a favore di comuni, di consorzi o associazioni di comuni e di comunità montane, che perseguono finalità di sviluppo industriale in territori inclusi in zone dichiarate depresse ai sensi della vigente normativa, contributi annui costanti, fino alla concorrenza massima dell'80% sugli interessi passivi per un periodo non superiore ad anni venti e contributi in conto capitale nella misura massima del 50%, della spesa riconosciuta ammissibile per opere di infrastrutture tecniche e servizi, ivi comprese le spese di progettazione e le spese generali e di collaudo, a servizio di insediamenti industriali e artigianali in armonia con le vocazioni socio-economiche del territorio interessato.

Tali insediamenti devono offrire garanzia di adeguata salvaguardia dell'ambiente, anche sotto il profilo della difesa dello inquinamento.

Le aree destinate agli insediamenti devono essere inserite negli strumenti urbanistici approvati o almeno adottati nelle forme di legge.

Art. 2.

Le domande di contributo devono essere presentate alla Giunta regionale improrogabilmente entro il mese di agosto di ogni anno e devono essere corredate:

1) dalla deliberazione dell'ente, in cui sia prevista la realizzazione delle opere e degli impianti, corredata da copia dello strumento urbanistico;

2) da una relazione sull'utilità, sul costo e sulle caratteristiche tecniche dell'opera dalla quale deve risultare altresì una previsione motivata di insediamenti industriali e artigianali, e la coerenza dell'iniziativa al piano regolatore generale o al programma di fabbricazione dei comuni interessati nonchè allo sviluppo socio-economico della zona.

Entro un mese dalla scadenza del termine indicato nel primo comma, la Giunta regionale, d'intesa con le competenti commissioni consiliari, sentiti l'amministrazione provinciale, i comuni limitrofi e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro delle relative provincie, considerata la validità urbanistica con riguardo al territorio interessato, predispone il piano di riparto dei fondi disponibili e stabilisce il termine entro il quale dovranno essere presentati i progetti esecutivi.

Art. 3.

Nella predisposizione del piano di riparto costituiranno elementi di priorità le seguenti condizioni:

a) presentazione delle domande da parte di comuni, di consorzi o associazioni di comuni e di comunità montane;

b) utilizzazione del disposto dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 sulla casa;

c) destinazione delle aree attrezzate all'insediamento di imprese artigiane o di piccole e medie imprese, ad alta intensità di manodopera.

Art. 4.

I contributi sono concessi con decreti del Presidente della Giunta regionale a favore degli enti di cui all'art. 1.

All'erogazione del contributo in conto capitale si provvede per l'80% all'atto dell'aggiudicazione dei lavori e forniture e in base ai progetti regolarmente approvati; il saldo del contributo verrà erogato in sede di liquidazione finale e sulla base dello accertamento effettuato a cura della Giunta regionale.

Art. 5.

Quando alla realizzazione delle infrastrutture tecniche e dei servizi, occorrenti in rapporto alle finalità indicate dalla presente legge, si provvede mediante convenzioni con enti od aziende di Stato o con enti a partecipazione statale, i contributi della Regione, nelle misure previste dall'art. 1, vengono riferiti alla spesa che, in forza di tali convenzioni, è posta a carico degli enti menzionati nello stesso.

In tale ipotesi le domande intese ad ottenere il contributo regionale devono essere corredate:

1) della deliberazione dell'ente richiedente nella quale sia prevista la convenzione con l'ente o l'azienda cui è demandata la costruzione dell'opera;

2) del progetto della convenzione che l'ente richiedente si propone di stipulare nonchè della documentazione di cui allo art. 2.

La Giunta regionale nel predisporre il piano di riparto con le modalità e nei termini di cui all'art. 2, stabilisce il termine entro il quale dovrà essere esibita copia autentica della convenzione stipulata e perfezionata nelle forme di legge.

Art. 6.

Le domande di contributo di cui al precedente art. 2 per gli esercizi 1972-1973 devono essere presentate entro il 31 luglio 1973.

Il piano di riparto dei contributi, predisposto dalla Giunta ai sensi dell'art. 2, sarà sottoposto al Consiglio regionale per l'approvazione.

Art. 7.

Per l'attuazione delle provvidenze previste dalla presente legge sono autorizzati, rispettivamente per gli anni 1972 e 1973, la spesa di lire 200 milioni e di lire 300 milioni per la concessione dei contributi in capitale e gli impegni di spesa di lire 100 milioni, per ciascuno degli anni 1972 e 1973 per la concessione di contributi in annualità.

Agli oneri come sopra stabiliti si provvede come segue:

per l'esercizio 1972: con riduzione della somma di lire 300 milioni dello stanziamento del capitolo 170-D « Fondo per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » iscritto nello stato di previsione della spesa regionale 1972 e con l'istituzione, nel medesimo stato di previsione, al titolo II, sezione V, rubrica 4ª, dei seguenti capitoli:

capitolo 170-B-4, categoria X, « Contributi in capitale a comuni, consorzi o associazioni di comuni e di comunità montane per la costituzione di aree industriali attrezzate in zone depresse » con la dotazione di lire 200 milioni;

capitolo 170-B-5, categoria X, « Contributi in annualità a comuni, consorzi o associazioni di comuni e di comunità montane per la costituzione di aree industriali attrezzate in zone depresse 1ª delle venti annualità del primo limite di impegno di lire 100 milioni », con la dotazione di lire 100 milioni;

per l'esercizio 1973: con riduzione della somma di lire 500 milioni dello stanziamento del capitolo 2722 « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto nello stato di previsione della spesa regionale 1973 e con la istituzione, nel medesimo stato di previsione, al titolo II, sezione VI, rubrica 2ª dei seguenti capitoli:

capitolo 2270, categoria X, « Contributi in capitale a comuni, consorzi o associazioni di comuni e di comunità montane per la costituzione di aree industriali attrezzate in zone depresse », con la dotazione di lire 300 milioni;

capitolo 2271, categoria X, « Contributi in annualità a comuni, consorzi o associazioni di comuni e di comunità montane per la costituzione di aree industriali attrezzate in zone depresse 2ª delle venti annualità del primo limite di impegno di lire 100 milioni e 1ª delle venti annualità del secondo limite di impegno di lire 100 milioni », con la dotazione di lire 200 milioni.

Al finanziamento delle annualità successive e conseguenti agli impegni di spesa di lire 100 milioni, assunti con il presente articolo per ciascuno degli anni 1972 e 1973, si provvederà con le entrate ordinarie dei bilanci regionali di competenza a tutto l'anno 1992 e con l'iscrizione, nei medesimi, dei capitoli corrispondenti a quelli istituiti negli stati di previsione della spesa regionale 1972 e 1973.

Le spese autorizzate e non impegnate nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, addì 30 marzo 1973.

BASSETTI

(7524)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1973, n. **5**.

Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 25 *febbraio* 1973)

(7641)

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1973, n. **6**.

Assistenza farmaceutica a favore degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, titolari di azienda, coadiuvanti, pensionati e loro familiari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 27 *febbraio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania integra l'assistenza sanitaria a favore degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, titolari di azienda, coadiuvanti e pensionati nonchè delle rispettive unità familiari a carico, sempre che non abbiano diritto per altro titolo a tale assistenza, concedendo contributi annui per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica alle casse mutue provinciali operanti nella regione, di cui al successivo art. 3, a partire dal primo giorno del mese sucessivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il conseguimento del diritto alle prestazioni farmaceutiche è subordinato al godimento dell'assistenza malattia ai sensi delle leggi 26 dicembre 1956, n. 1533 e 27 febbraio 1963, n. 260, per gli artigiani; 27 novembre 1960 n. 1397 e 22 luglio 1966, numero 613, per gli esercenti attività commerciali.

In caso di cancellazione dell'assistito a qualsiasi titolo avvenuta, il diritto alle prestazioni farmaceutiche cessa alla fine dello anno solare cui la cancellazione si riferisce, come previsto per le prestazioni obbligatorie.

Art. 3.

Il contributo a carico dela Regione viene fissato nella misura del 70% della spesa; il rimanente 30% viene versato dall'assistito all'atto dell'acquisto o dalla cassa mutua a cui l'assistito appartiene.

Detto contributo dal 70% va a favore degli assistiti innanzi indicati, il cui reddito fiscale annuale non superi i tre milioni. Nessun onere di gestione farà comunque carico sul bilancio della regione Campania.

Art. 4.

Le casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani e le casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, devono avere una contabilità separata per l'assistenza farmaceutica, ed i relativi rendiconti consuntivi annuali debbono essere presentati entro il 31 marzo dell'anno successivo alla Regione per essere sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale.

Il controllo sulla gestione di cui al primo comma sarà effettuato da una commissione nominata dal Consiglio regionale e composta da 5 consiglieri regionali, nonchè da 3 rappresentanti delle organizzazioni professionali più rappresentative, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Questi ultimi, integreranno la commissione dei 5 consiglieri regionali per la parte di loro rappresentanza (artigiani o commercianti). Detta commissione è presieduta dal presidente della commissione consiliare competente per materia.

Art. 5.

L'assistenza farmaceutica viene erogata in conformità a quanto stabilito dalla convenzione nazionale per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche agli assistiti degli enti mutualistici dell'8 marzo 1972, con le modalità ed i limiti di cui all'art. 3 della stessa.

Art. 6.

Le casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani e quelle per gli esercenti attività commerciali sono tenute a trasmettere entro 30 giorni dalla fine di ogni quadrimestre il rendiconto corredato dalla documentazione indicata dall'art. 16 della convenzione nazionale per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche dell'8 marzo 1972.

Art. 7.

I due terzi della somma stanziata al successivo art. 8 vengono versati per metà alle casse mutue provinciali di malattia degli artigiani e per l'altra metà alle casse mutue provinciali per gli esercenti attività commerciali della regione Campania, in rate quadrimestrali anticipate in rapporto al numero degli assicurati. La liquidazione finale sarà operata annualmente a chiusura dell'esercizio e comunque non oltre il mese di febbraio sulla base della spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Art. 8.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annuale di lire due miliardi da finanziarsi in apposito capitolo del bilancio regionale.

Art. 9.

La presente legge cessa di aver vigore allorché lo Stato, con proprio provvedimento, stabilirà analoghe provvidenze in favore dei soggetti indicati al precedente art. 1. Qualora le relative norme nazionali risultassero meno favorevoli di quelle della presente legge, questa conserverà efficacia ai fini e nei limiti occorrenti ad assicurare comunque l'assistenza farmaceutica a tutti i soggetti contemplati nel precedente art. 1.

Norma transitoria

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali redigeranno un regolamento per l'erogazione farmaceutica.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma della Costituzione e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di oservarla e farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 21 febbraio 1973.

SERVIDIO

LEGGE REGIONALE 21 febbbraio 1973, n. 7.

Costituzione in comune autonomo della frazione Cellole del comune di Sessa Aurunca in provincia di Caserta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 27 *febbraio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Cellole, frazione del comune di Sessa Aurunca (Caserta), è distaccata dal capoluogo ed è costituita in comune autonomo, con la denominazione di « Cellole ».

Art. 2.

La Giunta regionale è autorizzata con decreto presidenziale a determinare il territorio del nuovo comune e ad adottare tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione della predetta legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 21 febbraio 1973.

SERVIDIO

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1973, n. 8.

Costituzione in comune autonomo della frazione di Casapesenna del comune di San Cipriano d'Aversa in provincia di Caserta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 27 *febbraio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Casapesenna, frazione del comune di San Cipriano d'Aversa, in provincia di Caserta, è distaccata dal capoluogo ed è costituita in comune autonomo.

Art. 2.

La Giunta regionale è autorizzata ad adottare con decreto presidenziale tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione della predetta legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 21 febbraio 1973.

SERVIDIO

(7642)

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1973, n. 9.

Norme sul contenzioso tributario e sanzioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *dell'*8 *marzo* 1973).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
CONTENZIOSO

Art. 1.

Avverso l'accertamento, la riscossione ed il rimborso dei tributi regionali è ammesso ricorso in via amministrativa al Presidente della giunta regionale.

Tale ricorso è alternativo ai ricorsi previsti dalle leggi relative ai corrispondenti tributi erariali e comunali.

Resta ferma l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario.

Qualora l'interessato abbia presentato ricorso in via amministrativa, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine dei sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa

Art. 2.

Avverso gli atti di cui all'art. 1, il ricorso al Presidente della giunta regionale deve essere proposto entro trenta giorni dalla data in cui l'interessato abbia avuto notificazione o comunicazioni dell'atto o, comunque, da quando ne abbia avuta piena conoscenza.

Art. 3.

Il ricorso diretto al Presidente della giunta regionale, redatto su carta da bollo, deve essere recapitato a mano o inviato a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, entro il termine di cui al precedente articolo.

Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta.

Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

L'ufficio ricevente, nel termine di trenta giorni deve trasmettere alla Regione il ricorso, gli atti relativi e le deduzioni sui singoli motivi del ricorso, dando nel contempo comunicazione al ricorrente del deposito degli atti e avvertendolo, altresì, della facoltà di esaminarli, di estrarne copia e di presentare, entro il termine di 20 giorni, le eventuali osservazioni.

L'ufficio regionale tributario trasmette immediatamente e secondo l'ordine cronologico di ricezione, gli atti al Presidente della Giunta regionale, con parere motivato, comunicando al ricorrente la data di trasmissione.

Il Presidente della giunta regionale, decide definitivamente, con decreto motivato, entro il termine di 60 giorni dalla suddetta data. Il decreto deve essere comunicato sia al ricorrente, sia all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

Art. 4.

Nel caso di accoglimento del ricorso, la decisione del Presidente della giunta regionale viene comunicata al contribuente e trasmessa per l'esecuzione all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

Decorso il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 senza che il Presidente della giunta regionale abbia emesso la propria decisione, l'azione giudiziaria davanti al giudice ordinario puo essere proposta entro sei mesi dalla scadenza di detto termine.

Art. 5.

Contro la decisione del Presidente della giunta regionale, ferma restando l'azione giudiziaria innanzi al giudice ordinario, puo essere proposto ricorso in revocazione per errore materiale o sulla identità del soggetto passivo ovvero per recupero di un documento decisivo.

Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 90 giorni dalla notifica della decisione, o dalla data di ritrovamento del documento.

Si osservano, per il ricorso di cui al presente articolo, le disposizioni contenute nei commi 3, e 4, del precedente articolo 3.

TITOLO II

VIOLAZIONI E SANZIONI

Art. 6.

Per il mancato pagamento dell'imposta sulle concessioni regionali nei termini e con le modalità stabilite dalla legge regionale n. 1 del 26 gennaio 1972, si applica la pena pecuniaria prevista dalle leggi dello Stato in materia.

In caso di corresponsione del tributo non oltre il 30° giorno dalla scadenza, in luogo della pena pecuniaria di cui al comma precedente, si applica la soprattassa prevista dalle leggi dello Stato in materia.

Per le violazioni alle disposizioni relative all'applicazione della tassa regionale di circolazione si applicano le sanzioni previste dalle leggi statali in materia.

Per le violazioni alle disposizioni relative all'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali si applicano le soprattasse e le ammende previste dalle corrispondenti leggi statali.

Art. 7.

L'accertamento delle violazioni di cui al precedente art. 6 e demandato ai funzionari degli uffici incaricati dell'applicazione dei tributi regionali.

Quando le infrazioni concernono anche un tributo erariale, un esemplare verbale deve essere trasmesso all'ufficio competente a conoscere delle infrazioni medesime.

In ogni caso, copia del verbale deve essere consegnata allo interessato.

Art. 8.

Per le infrazioni alle norme relative ai tributi regionali è consentito al trasgressore di effettuare l'oblazione nei termini, nei modi e per l'ammontare previsti dalle leggi dello Stato in materia.

Art. 9.

Per le violazioni di cui all'art. 6 per le quali sia prevista la pena pecuniaria, qualora questa sia stata pagata nel termine di cui all'art. 8, il Presidente della giunta regionale, dopo aver accertato in base agli atti raccolti l'esistenza della violazione e la responsabilità del trasgressore dispone la notifica al trasgressore del verbale di accertamento e lo invita a presentare le sue deduzioni entro il termine di 30 giorni.

Decorso tale termine, il Presidente qualora in base agli atti raccolti e alle deduzioni che siano state presentate accerti la esistenza della violazione e la responsabilità del trasgressore, determina, con provvedimento motivato, sotto forma di ordinanza, l'ammontare della pena pecuniaria.

Contro il provvedimento del Presidente della giunta regionale è proponibile l'azione giudiziaria nei termini previsti dalle leggi dello Stato in materia.

Art. 10.

Per la definizione amministrativa dell'ammenda prevista per la violazione delle norme concernenti la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, si applica la corrispondente normativa statale.

Art. 11.

Le somme relative alle sanzioni per le violazioni delle norme relative all'imposta regionale sulle concessioni statali sono riscosse dagli uffici cui è demandata la riscossione dell'imposta medesima.

Quelle relative alle sanzioni per le violazioni delle norme attinenti agli altri tributi regionali sono riscosse dagli uffici competenti ala riscossione delle somme concernenti le sanzioni per le infrazioni alle norme che disciplinano i corrispondenti tributi erariali, provinciali e comunali.

Ai fini di cui ai precedenti commi copia dei provvedimenti adottati dal Presidente della giunta regionale è trasmessa agli uffici suddetti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 7 marzo 1973.

SERVIDIO

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1973, n. **10**.
Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *dell'*8 *marzo* 1973).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione da parte di istituti ed enti esercenti il credito agrario nella regione Campania di prestiti di conduzione al tasso del 3 per cento, nell'annata agraria 1972-1973 e con decorrenza dal 1° ottobre 1972, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e con le modalità previste dall'art. 11 della legge 27 ottobre 1965, n. 910, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

I prestiti sono accordati, con priorità, ai coltivatori diretti, singoli ed associati, alle cooperative ed ai consorzi di cooperative, in modo particolare a quelle che gestiscono impianti di conservazione trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici.

Art. 2.

Resta a carico della Regione la differenza tra il tasso di interesse praticato dall'istituto od ente finanziatore — al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie — e quello a carico delle ditte prestatarie nella misura prevista al precedente articolo.

Alla liquidazione del concorso regionale, nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di ciascun istituto ed ente autorizzato, si provvede con delibera di giunta sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto od ente medesimo, muniti del visto del collegio sindacale, rimanendo l'istituto od ente finanziatore responsabile dell'impiego delle somme erogate conformemente alle modalità previste dal precedente art. 1.

L'importo del concorso regionale attribuito a ciascun istituto od ente potrà essere accreditato anticipatamente nella misura massima del 50 per cento.

Art. 3.

Il concorso della Regione di cui al precedente articolo è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, che praticano il tasso d'interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quella che sarà determinata annualmente ai termini dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Le assegnazioni ai vari istituti ed enti sono disposte dalla giunta regionale.

Art. 4.

I prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi a favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadrie, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della terra, singoli ed associati, e di cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sino all'ammontare della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

Gli istituti ed enti, quando trattasi di prestatari di cui al comma precedente, sono tenuti ad effettuare una volta tanto, sull'importo originario del prestito, all'atto della prima somministrazione o dell'intera erogazione, la trattenuta dello 0,10 per cento da versare al fondo interbancario di garanzia.

Art. 5.

Alle operazioni di prestito di cui alla presente legge si applicano le agevolazioni fiscali e le procedure di rendicontazione previste dalla legge 2 giugno 1961, n. 454 e dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento di lire 500 milioni che trova finanziamento al capitolo 68 della tabella *C* allegata alla legge regionale 5 agosto 1972, n. 9.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi ed agli effetti dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 7 marzo 1973.

SERVIDIO

(7643)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1973, n. **20.**

Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 6 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi volti al potenziamento dell'assistenza tecnica a favore di cooperative tra produttori agricoli o loro consorzi, che abbiano già iniziato l'attività di gestione per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica a favore dei soci conferenti.

I contributi di cui sopra potranno essere erogati nella misura del 75% della spesa riconosciuta ammissibile per il personale, limitatamente ad un massimo di due unità e nella misura massima del 50 % per le altre spese riconosciute ammissibili ai fini della realizzazione dei programmi.

L'importo complessivo dei contributi è fissato in L. 200.000.000 a carico dell'esercizio 1973.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a concedere, con decorrenza dall'1 novembre 1972, contributi in conto interessi per la concessione, da parte di istituti ed enti esercenti il credito agrario, di prestiti di conduzione a favore di imprenditori agricoli singoli od associati, e di cooperative agricole dell'Emilia-Romagna. Detti contributi sono pari alla differenza tra il tasso di interesse praticato dall'istituto od ente finanziatore — al lordo di eventuali diritti di commissioni e spese accessorie — e una quota, corrispondente al tasso del 3%, che resta a carico dei beneficiari.

I contributi di cui al primo comma del presente articolo sono concessi con preferenza a coltivatori diretti proprietari e fittavoli, a mezzadri, a coloni, nonché a cooperative di conduzione terreni, a cooperative che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici ed a stalle sociali.

Allorché titolari del prestito siano imprenditori agricoli non associati, i contributi regionali di cui al presente articolo non possono essere concessi per una quota globale di prestito superiore a L. 4.000.000.

I contributi di cui al primo comma sono concessi per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e secondo i criteri di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, concernente l'applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910, salvo per quanto attiene ai limiti di cui al comma precedente.

Alla liquidazione del concorso regionale, nei limiti delle assegnazioni disposte con atto di giunta regionale a favore di ciascun istituto od ente autorizzato provvede la giunta stessa sulla base di appositi resoconti prodotti dall'istituto od ente medesimo, muniti del visto del collegio sindacale, rimanendo l'istituto od ente finanziatore responsabile dell'impiego delle somme erogate, conformemente alle modalità che saranno previamente stabilite dalla giunta regionale.

L'importo del concorso regionale attribuito a ciascun istituto od ente potrà essere accreditato anticipatamente nella misura massima del 50 per cento.

L'importo complessivo dei contributi è fissato in L. 2.400.000.000 dei quali L. 1.200.000.000 a carico dell'esercizio 1972 e L. 1.200.000.000 a carico dell'esercizio 1973.

Art. 3.

Il consiglio regionale è autorizzato a concedere contributi in conto capitale per la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti da parte di cooperative o loro consorzi.

Il consiglio regionale è altresì autorizzato a concedere contributi in conto ammortamento dei mutui integrativi contratti dai beneficiari degli interventi di cui al primo comma del presente articolo per il finanziamento dell'intera differenza fra la spesa riconosciuta ammissibile ed il contributo in conto capitale loro concesso nella misura di cui agli articoli 9 e 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Il contributo è pari alla differenza fra le rate di preammortamento ed ammortamento calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito, e le rate di preammortamento ed ammortamento calcolate ai tassi previsti nell'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. Esso viene stanziato per complessive 22 annualità, tenuto conto di due anni di preammortamento e venti anni di ammortamento mutuo.

I contributi di cui al presente articolo sono concessi secondo i criteri di cui agli articoli 9 e 15 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967 concernenti l'applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Per il finanziamento degli interventi di cui al primo comma del presente articolo è disposto lo stanziamento della somma di L. 2.140.000.000 a carico dell'esercizio 1972 e di L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio 1973.

Per il finanziamento degli interessi di cui al secondo comma del presente articolo sono stabiliti per gli anni 1972 e 1973 i seguenti limiti di impegno:

L. 110.000.000 per l'esercizio 1972;

L. 60.000.000 per l'esercizio 1973.

Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi ai sopra richiamati esercizi ed a quelli futuri, in dipendenza dei limiti di impegno suddetti, sono così determinate:

L. 110.000.000 per l'esercizio 1972;

L. 170.000.000 per l'esercizio 1973;

L. 170.000.000 per gli esercizi dal 1974 al 1993;

L. 60.000.000 per l'esercizio 1994.

Art. 4.

I finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3, secondo comma, della presente legge, allorché accordati ad imprenditori agricoli appartenenti ad una delle categorie elencate nel primo comma dell'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ed all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive integrazioni e modificazioni se ed in quanto applicabili.

Art. 5.

L'istruttoria delle domande di finanziamento, di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, viene affidata agli Ispettorati agrari provinciali.

L'istruttoria delle pratiche di cui all'art. 2, è affidata agli istituti finanziatori, i quali, per le domande di finanziamento di importo superiore a L. 60.000.000, sono tenuti a chiedere il nulla osta dell'ispettorato agrario provinciale competente per territorio.

Le decisioni di cui ai commi precedenti sono adottate dai predetti ispettorati, sentito il parere di un'apposita commissione provinciale nominata dalla giunta regionale e composta dai rappresentanti delle organizzazioni cooperative e professionali maggiormente rappresentative.

Art. 6.

Sulle iniziative di cui all'art. 3 ha facoltà di esprimersi la provincia.

La provincia predetta si esprime entro 20 giorni dal ricevimento di copia delle istruttorie da parte dei competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 7.

Al finanziamento delle spese di cui agli articoli 2 e 3, primo e secondo comma, si provvede per l'esercizio 1972 con la iscrizione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso mediante:

a) il prelievo, dal fondo indiviso di cui al capitolo 48100, della somma di L. 500.000.000 a parziale copertura della spesa di cui all'art. 2, secondo la destinazione indicata nell'apposita voce dell'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione;

b) il prelievo dal fondo indiviso di cui al capitolo 75100 della somma di L. 1.550.000.000, a parziale copertura delle spese di cui all'art. 3, primo e secondo comma, secondo la destinazione indicata nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione;

c) la iscrizione al capitolo 04200 dello stato di previsione dell'entrata già inserito per memoria nel bilancio per l'esercizio 1972, della nuova entrata di L. 1.400.000.000 corrispondente alla ripartizione per il 1972 del fondo di cui all'art. 9 della legge n. 281 del 16 maggio 1970 per la quota assegnata alla regione Emilia-Romagna con decreto in data 26 luglio 1972 del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, intendendo tale maggiore entrata destinata a saldo di copertura delle spese di cui ai precedenti articoli 1 e 2 per L. 700.000.000, ed a saldo di copertura delle spese di cui al precedente art. 3 per L. 700.000.000.

Per l'esercizio 1973, alla copertura finanziaria della spesa di L. 520.000.000 risultante dalla differenza fra la spesa globale stanziata dalla presente legge per l'esercizio 1972, detratta la parte finanziaria in via straordinaria con la nuova entrata di lire 1.400.000.000, e la spesa globale stanziata per l'esercizio 1973, la amministrazione regionale fa fronte:

a) quanto a L. 420.000.000 con l'incremento naturale della quota di partecipazione al fondo comune assegnato alla Regione, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

b) quanto a L. 100.000.000 mediante la riduzione del fondo indiviso di cui al capitolo 48100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1972, in applicazione dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, secondo la destinazione indicata nell'apposita voce dell'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione stesso.

Art. 8.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1972 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 04200. — Assegnazioni sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo L. 1.400.000.000

PARTE SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 68500. — Interventi a sostegno delle aziende e cooperative agricole. Contributo in conto interessi su prestiti di conduzione. (capitolo di nuova istituzione). (titolo 2 - sezione 4 - categoria 3 - rubrica 7) . . . . . . L. 1.200.000.000

Cap. 68200. — Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. Contributo in conto capitale per la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici. (capitolo di nuova istituzione). (titolo 2 - sezione 4 - categoria 3 - rubrica 6) . . . . L. 2.140.000.000

Cap. 68250. — Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. Contributi in conto ammortamento per la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici. (capitolo di nuova istituzione). (titolo 2 - sezione 4 - categoria 3 - rubrica 6) . . . . L. 110.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 48100. — Fondo indiviso per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . L. 600.000.000

di cui L. 500.000.000 a copertura nuove spese dell'esercizio 1972 e L. 100.000.000 della maggiore spesa per l'esercizio 1973.

Cap. 75100. — Fondo indiviso per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . L. 1.555.000.000

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 approvato dal Consiglio regionale in seduta del 21 dicembre 1972 è apportata la seguente variazione:

a) *Variazione in aumento*:

Cap. 28650. — Interventi a sostegno delle aziende e delle Cooperative agricole. Contributo per l'assistenza tecnica. Lo stanziamento viene elevato da L. 100.000.000 a L. 200.000.000.

Art. 9.

Le disposizioni applicative della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, ivi compresi i programmi di riparto dei fondi di cui all'art. 2 della presente legge tra gli enti e gli istituti di credito ed i provvedimenti della giunta regionale di cui all'art. 1, per la singola spesa ammessa a contributo, sono adottati dalla giunta regionale avvalendosi del concorso della competente Commissione consiliare.

Art. 10.

Le disposizioni della presente legge, in data posteriore al 20 aprile 1973, verranno adeguate alle disposizioni che saranno emanate dallo Stato in applicazione delle direttive comunitarie 72/159 del 17 aprile 1972.

Art. 11.

Le deliberazioni riguardanti le erogazioni di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge saranno pubblicate per estratto sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 4 aprile 1973

FANTI

(7522)

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1973, n. **21**.

Contributo della Regione per l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai pensionati delle categorie dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani, commercianti) ed invalidi civili.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 45 *dell'*11 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per promuovere l'intervento dello Stato che, nell'ambito della riforma sanitaria, deve assicurare una parificazione delle prestazioni sanitarie e farmaceutiche a tutti i cittadini, è istituito limitatamente all'esercizio 1973 a carico del bilancio della regione Emilia-Romagna un fondo di L. 700.000.000 per contribuire alla estensione dell'assistenza farmaceutica ai pensionati delle categorie dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani, commercianti) e agli invalidi civili che non ne usufruiscano ad altro titolo.

L'intervento della Regione si attua tramite i comuni, i quali possono aderire previa deliberazione.

In caso di mancata adesione, la Regione, previa intesa con i comuni interessati, si avvale degli uffici e dei servizi comunali ai sensi dell'art. 57 dello statuto e dell'art. 118 della Costituzione

Art. 2.

Si intendono come aventi diritto al contributo della Regione per l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai sensi dell'art. 1:

a) coloro che godono di trattamento pensionistico in virtù della legge 26 ottobre 1957, n. 1047;

b) i titolari di pensioni ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463;

c) i titolari di pensione erogata dalla gestione speciale istituita presso l'I.N.P.S. dalla legge 22 luglio 1966, n. 613;

d) gli invalidi civili come definiti dalla legge 30 marzo 1971, n. 118.

Art. 3.

I comuni erogano in forma diretta agli aventi diritto il contributo della Regione, fino alla copertura del 50% della spesa sostenuta.

I comuni che abbiano aderito nelle forme di cui all'art. 1, si avvalgono, per la gestione del fondo messo a disposizione dalla Regione, di appositi comitati, presieduti dal sindaco o da un suo delegato, che assicurino la partecipazione ed il controllo da parte di tutte le categorie interessate, nonché della minoranza consiliare.

I comuni possono integrare con altri stanziamenti le quote messe a disposizione dalla Regione per estendere l'assistenza farmaceutica alle categorie previste nella presente legge.

Con la deliberazione di cui all'art. 1 sono previste la composizione della commissione, le modalità di erogazione del contributo, nonché le eventuali forme di integrazione del contributo stesso.

Sono esclusi dai benefici della presente legge i soggetti che siano iscritti nei ruoli per l'imposta di famiglia per un reddito superiore a (due) milioni.

Art. 4.

Le modalità esecutive circa il contributo regionale per la estensione dell'assistenza farmaceutica alle categorie di cui all'art. 2 della presente legge, saranno fissate da un apposito regolamento di attuazione che il consiglio regionale, sulla base di intese con la sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani, approverà entro sessanta giorni dalla promulgazione della presente legge.

NORME FINANZIARIE

Art. 5.

L'onere complessivo di L. 700.000.000, derivante dalla presente legge, farà carico:

quanto a L. 200.000.000 al fondo indiviso di cui al capitolo 48100 del bilancio per l'esercizio 1972, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64;

quanto a L. 500.000.000 al fondo indiviso di cui al capitolo 48100 del bilancio per l'esercizio 1973.

Art. 6.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973, sono apportate le seguenti variazioni:

a) *Variazione in aumento bilancio* 1973:

Cap. 17050. — Fondo per l'assistenza farmaceutica ai pensionati di alcune categorie di lavoratori autonomi ed agli invalidi civili, che non ne usufruiscano ad altro titolo (titolo 1 - sezione 3ª categoria 4ª - rubrica 4ª) . . . . . . L. 700.000.000

b) *Variazione in diminuzione bilancio* 1973:

Cap. 48100. — Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (elenco n. 2 annesso al bilancio 1973) . . . . L. 500.000.000

Art. 7.

Il fondo di cui all'art. 1, è ripartito con decreti del presidente della giunta regionale, su deliberazione della giunta stessa, sulla base dei criteri determinati nel regolamento di attuazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 10 maggio 1973

FANTI

(7523)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.